

# COMUNE DI CAPACI

## AREA METROPOLITANA DI PALERMO

**AREA V – Lavori pubblici**  
Via Umberto I – 90040 Capaci (PA)  
[lavoripubblici.comunecapaci@pec.it](mailto:lavoripubblici.comunecapaci@pec.it)

### DISCIPLINARE DI GARA

***“Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci”.***

**CUP: C19D15002140005**  
**Codice Caronte: SI\_1\_17121**

**CIG: 8961301B84**

#### PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative ed esplicative relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata senza bando di gara indetta dal Comune di Capaci – Area V - Lavori Pubblici, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei ***“Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci”.***

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre ed indizione procedura di affidamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed avverrà, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/16 come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 come modificata dalla Legge 108/2021 mediante procedura negoziata senza bando di gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 148 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice) e con la modalità di individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/16.

**Stazione Appaltante:** Comune di Capaci (PA)

**Indirizzo:** Via Umberto I n. 17 – 90040 Capaci (PA)

**Indirizzo del profilo di committente e stazione appaltante:** [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it)

**Punti di contatto:** AREA V – Lavori Pubblici

- **Responsabile Unico del Procedimento:** ing. Giuseppe Lo Iacono
- **Recapito telefonico:** 0918673111/211/214
- **Indirizzo posta elettronica certificata:** [lavoripubblici.comunecapaci@pec.it](mailto:lavoripubblici.comunecapaci@pec.it)
- **Indirizzi email:** [lavoripubblici@comune.capaci.pa.it](mailto:lavoripubblici@comune.capaci.pa.it)

**CUP: C19D15002140005 - CIG: 8661301B84**

**CPV: 45454100-5**

Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/16 si rende noto che il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 26/4/18 e che lo stesso progetto, ai sensi dell’art.10 della L.R. 12/2011, è stato aggiornato al Prezzario Unico Reg.le adottato con D.A. n. 04/GAB del 16/01/2019 dell’Assessore Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità valido fino al 31/12/2021 giusto Decreto n. 1/GAB del 14/01/2021 dell’Assessorato Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità.

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato a Capaci in Piazza Matrice

# 1. OGGETTO DELL'APPALTO, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, FINANZIAMENTO DELL'OPERA

- 1.1.** L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e provviste necessarie per dare il lavoro di recupero e riqualificazione compiutamente eseguito secondo le previsioni del progetto esecutivo dei *“Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci”* approvato con deliberazione di G.M. n. 92 del 08/5/18.
- 1.2.** L'affidamento dell'appalto avverrà secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge 120/2020 comma 2 lett. b) in deroga all'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e come modificato dalla Legge 108/2021 mediante procedura negoziata senza bando di gara e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 148 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e con la modalità di individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/16
- 1.3.** L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 598.480,29** (euro cinquecentonovantaottomilaquattrocentottanta/29), di cui **€ 80.898,28** (euro ottantamilaottocentonovantotto/28) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Ai fini del comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/16 e del comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 l'importo del costo della manodopera è stato stimato in **€ 309.342,38** (euro trecentonovemilatrecentoquarantadue/38) pari al 51,69% dell'importo complessivo dei lavori.
- 1.4.** L'importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad **€ 517.582,01** (euro cinquecentodiciasettemilacinquecentottantadue/01) IVA esclusa.
- 1.5.** Con riferimento all'importo totale dei lavori, in considerazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art.32 e dal comma 7 dell'art. 43 del D.P.R. 207/10 e di quanto indicato dall'art. 3 del D.Lgs. 50/16, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavorazioni omogenee generali e specializzate previste nell'appalto risulta riassunta nel seguente prospetto:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	Incidenza % importo complessivo	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Incidenza % della manodopera
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	II	SI	279.227,13	46,66	Prevalente	SI	43,10
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale	OS2A	II	SI	260.124,00	43,46	Scorporabile	SI ex DM 248/16	67,92
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	I	SI	27.401,55	4,58		SI	27,52
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	SI	19.454,56	3,25		SI	15,71

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie, antincendio	OS3	I	SI	12.273,05	2,05		SI	14,04
--	-----	---	----	-----------	------	--	----	-------

Ai fini della partecipazione al presente appalto è richiesta la qualificazione dell'operatore economico (O.E.) per le categorie e classifiche indicate nella precedente tabella ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/10 e degli artt. 83 ed 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Pertanto gli OO.EE. dovranno essere dotati di apposita certificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

A tal proposito si precisa che i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/10. Pertanto per le categorie OG2 ed O2SA sarà anche ammessa la partecipazione anche degli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA con classifica I.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la superiore disposizione di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/10 che abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG2» - «Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela». In particolare risulta dalla visione della tabella discende quanto di seguito indicato:

#### **Categoria prevalente**

OG2) “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela € 279.227,13

#### **Categorie scorporabili, subappaltabili o oggetto di avvalimento**

OS2A) Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale € 260.124,00

OS30) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi € 27.401,55

OS28) Impianti termici e di condizionamento € 19.454,56

OS3) Impianti idrico-sanitari € 12.273,05

Per partecipare alla presente procedura è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 61 del D.P.R. 207/10 e dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

OG2) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Classifica II

OS2A) Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale Classifica II

OS30) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Classifica I

OS28) Impianti termici e di condizionamento Classifica I

OS3) Impianti idrico-sanitari Classifica I

In merito alle categorie sopra indicate si precisa quanto di seguito esposto.

Per le categorie OG2 ed OS2A, richiamato quanto riportato al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. 207/10 è ammessa la partecipazione anche degli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA con classifica I.

La categoria **OG2**, prevalente, a qualificazione obbligatoria, deve essere posseduta in proprio come rilevabile da attestazione di qualificazione SOA e, ai sensi di quanto disposto dall'art. 146, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, **non può essere oggetto di avvalimento**.

La categoria scorporabile **OS2A**, ai sensi del comma 11 dell'art. 89 del Codice costituisce categoria superspecialistica per cui, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 248/16, **non è consentito l'avvalimento** ed è subappaltabile entro il 30% dell'importo delle opere senza possibilità di suddivisione come previsto dal comma 5 dell'art. 105 del Codice con la condizione che l'importo subappaltato di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

I lavori afferenti alle categorie OS30, OS28 ed OS3, ciascuna di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, possono essere eseguiti dall'O.E. concorrente se in possesso di specifica qualificazione con attestazione SOA oppure di qualificazione semplificata ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/10 e di specifiche abilitazioni ai sensi del D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008 per l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche ad esse connesse e rientranti nell'appalto oppure potranno essere oggetto di avvalimento o di subappalto qualificante rientrante nel computo del **50%** massimo consentito dall'art. 105, co. 2, terzo periodo, del Codice.

Relativamente al subappalto, qualora il concorrente singolo partecipante alla gara posseda la qualificazione attestazione SOA con categoria OG 2 di **classifica I**, i lavori complessivamente afferenti alle tre categorie OS30, OS28 ed OS3, ovvero afferenti alla categoria OG11, ancorché di importo inferiore al 10% dei lavori complessivi non potranno essere oggetto di subappalto in coerenza a quanto prescritto al comma 1 dell'art. 92 del D.P.R. 207/10.

***Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Inoltre, considerato che trattasi di lavori ad alta intensità di manodopera, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice, non è consentita e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.***

Trova comunque applicazione quanto prescritto all'art. 92 del D.P.R. 207/10 considerata comunque l'esigenza del possesso dei requisiti di esecuzione di cui al D.M. 37/08 per l'esecuzione delle opere rientranti nelle categorie specialistiche impiantistiche

- 1.6.** L'intervento trova copertura finanziaria nel finanziamento dell'Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7°- Politiche Urbane ed Abitative giusto D.D.G. n. 1525 del 18/06/2018 per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 800.000,00. A tal proposito si precisa che qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, il Comune di Capaci, quale stazione appaltante, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato nel capitolato speciale di appalto e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettata e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento

## **2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI**

### **2.1 Documentazione disponibile**

La documentazione progettuale e la documentazione di gara comprensiva degli allegati da utilizzare per partecipare alla gara sono disponibili sulla RdO della piattaforma telematica del MEPA nonché sul sito istituzionale del Comune di Capaci "www.comune.capaci.pa.it" alla sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti (avvisi ed affidamenti)" sottosezione di 2° livello "Bandi di gara" in coerenza con le previsioni di cui agli artt. 29 e 53 comma 2 del Codice.

In particolare la documentazione di gara comprende:

- a) Schema lettera di invito
- b) Disciplinare di gara

- c) Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
- d) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)<sup>1</sup>
- e) Modello 1: Dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale
- f) Modello 2: Dichiarazione requisiti soggettivi
- g) Modello 3: Dichiarazione dei requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo
- h) Modello 4: Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza
- i) Modello 5.1: Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento
- j) Modello 5.2: Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario
- k) Modello 6: Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA
- l) Modello 7: Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità del Comune di Capaci
- m) Modello 8: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici
- n) Modello 9: Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti del Comune di Capaci
- o) Modello 10: Dichiarazione impegnativa
- p) Modello 11: Schema di offerta economica

La documentazione a corredo del progetto esecutivo comprende:

1	01-R	RELAZIONE GENERALE
2	02-A	QUADRO ECONOMICO
3	03-A	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
4	04-A	RELAZIONE STORICO-ARTISTICA
5	05-A	SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
6	06-A	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7	07-A	ELENCO PREZZI
8	08-A	ANALISI PREZZI
9	09-A	INCIDENZA MANODOPERA
10	10-A	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
11	11-A	CSA E SCHEMA DI CONTRATTO
12	12-EG	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
13	13-EG	STATO DI FATTO: PIANTA QUOTA +49,90 - CRIPTA - PIANTA QUOTA +52,80 - CHIESA - SEZIONE LONGITUDINALE A-A
14	14-EG	STATO DI FATTO: PIANTA QUOTA +63,10 - PIANTA DELLE COPERTURE - SEZIONE TRASVERSALE C-C
15	15-EG	STATO DI FATTO: PROSPETTO PIAZZA MATRICE - SEZIONE TRASVERSALE B-B - MAPPA DELLE CRITICITÀ
16	16-EG	STATO DI PROGETTO: QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI

<sup>1</sup> Da utilizzarsi in alternativa all'utilizzo della modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante

17	16.1-EG	STATO DI PROGETTO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
18	16.2-EG	STATO DI PROGETTO: VISTE ASSONOMETRICHE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
19	16.3-EG	STATO DI PROGETTO: ESECUTIVO STRUTTURA IN LEGNO
20	17-EG	STATO DI PROGETTO: SCHEMA IMPIANTI
21	17.1-R	RELAZIONE IMPIANTI
22	18-A	DISTINTA SPESE TECNICHE
23	19-ST	RELAZIONE AI CALCOLI STATICI E DEI LIVELLI DI CONOSCENZA
24	20-R	RELAZIONE GEOLOGICA
25	21-R	RELAZIONE GEOTECNICA
26	22-ST	TABULATI DI CALCOLO
27	23-ST	RELAZIONE SUI MATERIALI
28	24-ST	PIANO DI MANUTENZIONE NTC08
29	25-PSC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
30	25.1-EG	LAYOUT DI CANTIERE
31	25.2- PSC	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
32	26-PM	PIANO DI MANUTENZIONE ART.38 D.P.R. 207/2010

## 2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di chiarimenti e/o quesiti scritti esclusivamente in lingua italiana da inoltrare utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma telematica del MEPA in relazione alla specifica RdO alla sezione “Comunicazione con i fornitori” non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma telematica alla sezione “Comunicazione con i fornitori”

Non saranno ammesse richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la scadenza sopra indicata.

Saranno forniti chiarimenti relativi alle modalità di partecipazione alla gara e non saranno ammessi quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs. 50/2016 o altre leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero consulenze e valutazioni pre-gara.

Laddove le risposte ai chiarimenti/quesiti siano di interesse generale, le risposte, alle domande formulate in forma anonima, saranno inviate a tutti i concorrenti attraverso la piattaforma digitale nell’apposita sezione “Comunicazione ai fornitori”; pertanto, considerato che le suddette risposte avranno a tutti gli effetti valenza interpretativa e/o integrativa della lettera di invito e del disciplinare di gara, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la suddetta sezione del MePa in ordine alle informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.

## 2.3 Comunicazioni

Ai fini dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto espressamente disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora scambiate mediante l'utilizzo della piattaforma telematica tramite la sezione "Comunicazione con i fornitori" e quindi dal portale l'operatore economico potrà consultare le comunicazioni della Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura. Detto strumento verrà usato anche per le comunicazioni di esclusione, di avvio del soccorso istruttorio, della proposta di aggiudicazione, dell'aggiudicazione stessa, della stipulazione del contratto.

Qualora necessiti, in relazione a temporanea indisponibilità della piattaforma, si procederà a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo della Stazione Appaltante [lavoripubblici.comunecapaci@pec.it](mailto:lavoripubblici.comunecapaci@pec.it) ed all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati.

### **3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

**3.1.** Possono partecipare alla presente procedura di affidamento di appalto gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione per le categorie e classifiche indicate nel precedente paragrafo 1.5 e che:

- non versino in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.80 del Codice degli Appalti;
- non siano incorsi nei divieti o nelle violazioni richiamate all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ed ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- non procedano all'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e del comma 3 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii..

Si ricorda che:

- ai sensi del comma 5 del succitato articolo 80, l'esclusione è disposta in ogni momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del succitato articolo 80;
- ai sensi del comma 7 del succitato articolo, l'operatore economico che si trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

In particolare, come precisato dall'art. 2 bis della L. 120/2020, possono partecipare tutti gli OO.EE. costituiti da:

- ✓ operatori economici con idoneità soggettiva di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- ✓ operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del Codice ed operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- ✓ operatori economici stranieri alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del Codice

**3.2.** Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) e per raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) ***si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.***

Ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, per i consorzi di cui al comma 2 lett. b) e c) dell'art 45 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. si rimanda a quanto previsto all'art. 47 comma 2 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e dell'art. 48 comma 3 del Codice, tutti i soggetti componenti dei raggruppamenti e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice devono essere in possesso singolarmente dei requisiti generali e speciali di qualificazione di cui al presente avviso.

Ai sensi del comma 4 dell'art.48 del Codice degli Appalti nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi del comma 8 dell'art.48 del Codice degli Appalti, nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e anche contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno, con un unico atto (ai sensi del comma 12 dell'art. 48 del Codice), mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti specificando nell'offerta le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi del comma 13 dell'art. 48 del Codice, il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell'art. 48 del Codice al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 48 del D.lgs. 50/16, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ai sensi del comma 5 dell'art.48 del Codice degli Appalti, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai sensi del comma 7 dell'art.48 del Codice degli Appalti è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti,

aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o ad una aggregazione di rete. *Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.*

Ai sensi del comma 6 dell'art.48 del Codice e dell'art. 92 del Regolamento, ai fini del possesso dei **requisiti di qualificazione**, si rappresenta quanto di seguito esposto:

- ✓ per i raggruppamenti temporanei, i GEIE, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%; le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti ed i lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta;
- ✓ per i raggruppamenti temporanei, i GEIE, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, i requisiti professionali, economico-finanziario e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo mentre nella categoria scorporata ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo in tal modo, un raggruppamento di tipo misto.

A tal fine, nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o un'associazione nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi del 2° periodo del comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatto salvo

quanto previsto dal comma 20 dell'art. 105 del codice degli appalti quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Ai sensi del 2° periodo del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Trova applicazione anche il comma 19 ter dell'art. 48 del Codice.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, l'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, in caso di procedure ristrette o negoziate l'operatore economico invitato individualmente, ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Trova applicazione quanto previsto in caso di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia richiamate ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

In relazione alle disposizioni richiamate dalla normativa antimafia si precisa che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 159/2011 ed ss.mm.ii., qualora taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84 comma 4 ed all'art. 91 comma 6 del D.Lgs 159/11, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/11 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto ed inoltre la sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del Codice, il curatore della procedura di fallimento autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata al fallimento con l'autorizzazione del giudice delegato.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del Codice, alle imprese che hanno depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161 del R.D. 16/3/1942 n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Inoltre per partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di concordato preventivo ed il momento del deposito del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo previsto dall'articolo 163 del R.D. 16/3/1942 n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto; tuttavia l'impresa è obbligata a presentare in sede di gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/42 ed ss.mm.ii. che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto come richiamato al comma 6 dell'art. 186 del predetto regio decreto

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la

situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Inoltre, ai sensi del comma 14 dell'art. 48 del Codice, **le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano** in quanto compatibile, **la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei** e quindi, tra l'altro, al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, è vietato partecipare alla presente procedura anche in forma individuale mentre le imprese retiste non partecipanti alla gara possono comunque presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3, della Legge 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3, della Legge 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.<sup>3</sup> L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

#### 4. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/16 ed ss.mm.ii.

**Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente**

---

<sup>3</sup> Tuttavia, il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, **per una specifica gara**, deve essere **confermata** all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.

**esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.**

**Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori con la condizione che, trattandosi di lavori ad alta intensità di manodopera, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice, non è consentita e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.**

***Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.***

***In assenza di dichiarazione di ricorso all'avvalimento ove consentito, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.***

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto delle opere o dei lavori dichiarato in fase di gara potrà essere concesso, previa autorizzazione, della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) l'affidatario del subappalto dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

**La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. In via subordinata e qualora ammissibile, si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 ossia:**

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del Codice, è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante; pertanto il subappalto non comporterà alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri dell'O.E. appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.C, della completa e perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata e dei danni che dovessero derivare all'A.C. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Pertanto l'O.E. incaricato si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.C. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'aggiudicatario, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del Codice, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lett. a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario, ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del Codice, è solidalmente responsabile con i subappaltatori dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 105 del Codice, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dei commi 7 e 18 dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore deposita presso la stazione appaltante il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al momento del deposito del contratto di subappalto o di cottimo l'affidatario dovrà allegare:

- ✓ la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- ✓ la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del Codice in relazione alla prestazione subappaltata eventualmente corredata dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; a tal fine analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'O.E. l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale e perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto e che in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, l'A.C. non autorizzerà il subappalto.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 105 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice con l'eventuale attuazione di quanto richiamato al comma 11 dell'art. 105 del Codice.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 105 del Codice, l'affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto ed a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica dimostri la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'A.C., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Ai sensi del comma 19 dell'art. 105 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (**divieto di subappalto a cascata**).

Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore richiamati al comma 7 del citato art. 105 del Codice.

Ai sensi del comma 20 dell'art. 105 del Codice, le disposizioni ivi richiamate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per tutto quanto non indicato o previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

## 5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lett. f) del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, richiesti per la partecipazione alla gara, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli art. 80 ed 83 comma 1 lett.a) del Codice (quali iscrizione alla CCIAA o ad specifici Albi ecc..) o, ai sensi del comma 10 dell'art. 89 del Codice, per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 ed ss.mm.ii..

L'operatore economico che intende fare ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del codice, dovrà presentare unitamente alle dichiarazioni pertinenti debitamente compilate attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e dei requisiti tecnici e di qualificazione (moduli 5.1 e 5.2) o il proprio DGUE debitamente compilato corredati dall'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una copia originale o autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto pena l'esclusione.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 89 del Codice, il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, dovrà contenere e riportare la specificazione in modo compiuto, esplicito ed esauriente dei seguenti elementi:

- oggetto;
- specificazione dettagliata dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (risorse, mezzi prestati ecc.);
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento anche relativamente alla indicazione del corrispettivo o dell'utilità o interesse sottostanti di natura direttamente o indirettamente patrimoniale riferibile all'ausiliaria.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 89, l'O.E. ausiliario deve possedere i requisiti pertinenti con i criteri di selezione a norma dell'art. 83 del Codice e non deve trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice come da dichiarazioni rese in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, ovvero mediante dichiarazioni rese secondo i moduli allegati 5.1 e 5.2.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 89 del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, impone al concorrente di sostituire l'O.E. ausiliario; a tal fine in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la commissione di gara comunicherà l'esigenza al RUP, il quale richiederà per iscritto tramite la piattaforma telematica alla sezione "Comunicazioni con i fornitori" o in via subordinata tramite pec, ai sensi dell'art. 76 del Codice, al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine

congruo e perentorio per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante nonché il nuovo contratto di avvalimento; in caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi del comma 5 dell'art 89 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 89 del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie ma l'ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto (**divieto di avvalimento in cascata**).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 89 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria e che partecipino alle procedure sia l'ausiliario che il concorrente ausiliato.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore che partecipa alla gara al quale è rilasciato il certificato di esecuzione mentre, a tal fine, l'O.E. ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa che sarà sanabile, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non si potrà procedere al soccorso istruttorio – e quindi deriverà l'esclusione dalla procedura di gara – allorché l'oggetto del contratto sia indeterminato o indeterminabile per esempio per mancanza di qualsivoglia indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione in merito ai mezzi, al personale e alla loro esatta quantificazione numerica ovvero per l'assenza dell'indicazione del corrispettivo o dell'utilità riferibile all'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento ovvero qualora il contratto preveda clausole condizionanti di tipo potestativo tali da non consentire la certezza dell'impegno contenuto nel contratto stesso in quanto causa di invalidità del contratto.

***Ai sensi dell'art. 146 comma 3 non trova applicazione il ricorso all'avvalimento per la categoria OG2; inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice anche per la categoria OS2A non è ammesso il ricorso all'avvalimento.***

## **6. CAUZIONI E GARANZIE**

Per la partecipazione alla procedura di affidamento, in considerazione della particolare tipologia e specificità delle opere da eseguire e della presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020, ciascun operatore economico deve presentare una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad € **5.948,803** salvo quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La garanzia, come richiamato al comma 6 dell'art. 93 del Codice, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto. Costituiscono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali o la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la garanzia verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice in quanto la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La suddetta garanzia fideiussoria, che come richiamato al comma 8-bis dell'art. 103 del Codice dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. 19/1/18 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del DLgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia provvisoria dovrà prevedere espressamente:

- ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del codice civile;
- ✓ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà:

- ✓ essere firmata digitalmente sia dal concorrente sia dal fideiussore con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- ✓ qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE od a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- ✓ avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- ✓ essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16;
- ✓ essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (ex artt. 103 e 104 del Codice) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario in coerenza e nei limiti del comma 8 dell'art. 93 del Codice in relazione alle microimprese, piccole e medie imprese e ai relativi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- ✓ documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ✓ copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 82/2005; la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante del concorrente (o dal mandatario in caso di R.T.I.), mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale

In ogni caso gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al comma 7 dell'articolo 93 si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) in caso di partecipazione di concorrenti in RTI orizzontale, o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) ovvero di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui al comma 2 lett. f) e lett. g) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete o il GEIE siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione di concorrenti in RTI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete e/o dalle consorziate o retisti.

Le altre riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, la mancata presentazione della cauzione provvisoria, o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.) solo a condizione che essa sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Trascorso infruttuosamente il termine perentorio concesso per il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

**Non è comunque sanabile** ed è quindi **causa di esclusione**, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia<sup>4</sup> o non autorizzato ad impegnare il garante.

Al momento della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una **garanzia definitiva** nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 del Codice tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo D.Lgs. n. 50/2016).

---

<sup>4</sup> A tal fine gli OO.EE. prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impreses\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp)

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

A tal fine, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 103 del Codice si precisa che:

- ✓ la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- ✓ la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- ✓ a richiesta dell'A.C. l'operatore economico deve provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore
- ✓ la mancata costituzione della garanzia determina la **decadenza** dell'affidamento e l'**acquisizione** della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, a scelta dell'affidatario, può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità e dai soggetti di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. Qualora sia costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Al momento della **stipula** del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre altresì la polizza di cui al comma 7 dell'art. 103 del Codice:

- ✓ per i danni di esecuzione di importo pari all'importo del contratto;
- ✓ per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di importo pari ad € 2.500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Inoltre si sottolinea che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del Codice, a conclusione dei lavori, il pagamento della **rata di saldo** sarà subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del Codice, l'erogazione dell'**anticipazione** del prezzo nel limite del 20% dell'importo contrattuale è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Si rammenta che, ai sensi del comma 10 dell'art. 103 del Codice, in caso di **raggruppamenti temporanei** le garanzie fideiussorie definitive e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Si precisa che, le garanzie che l'O.E. dovrà presentare ai fini del comma 1 dell'art. 103 (cauzione definitiva), del comma 18 dell'art. 35 (anticipazione) e del comma 6 dell'art. 103 (pagamento della rata di saldo) del Codice, come prescritto al comma 9 dell'art. 103 del Codice, dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al D.M. 19/1/18 n. 31.

Per ulteriori dettagli in merito ai contenuti e modalità di presentazione delle richiamate garanzie si rimanda a quanto indicato anche agli artt. 5.6÷5.8 del capitolato speciale di appalto.

## **7. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata ovvero fino all'aggiudicazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Ai sensi dell'art. 81 commi 1 e 2 e dell'art. 216 comma 13 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, professionali e speciali (tecnico organizzativo ed economico-finanziario) avverrà prioritariamente attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP) per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 come aggiornata con deliberazione n. 157 del 17/02/2016 ed ss.mm.ii.

Si sottolinea e resta inteso che nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento/collegamento del sistema AVCpass, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCpass o per qualsivoglia ragione se alla data della verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti e le informazioni non saranno o potranno essere disponibili la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara (anche eventuali OO.EE. indicati quali ausiliari o subappaltatori) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute ed acquisire, mediante il CIG associato alla gara, il PASSOE di cui all'art. 2 comma 3, lett. b) della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 come aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17.02.2016 da stampare e produrre in sede di partecipazione alla gara e trasmettere i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue: - in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andrà allegato unico PassOE contenente l'intero raggruppamento; - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del D.Lgs.50/2016, andrà allegato un unico PassOE contenente l'indicazione del Consorzio e le consorziate esecutrici ; in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs.50/2016, andrà allegato un unico PassOE contenente l'indicazione del Consorzio e le consorziate esecutrici.

Si evidenzia agli operatori economici che la mancata presentazione del PASSOE, può essere integrata mediante l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 89 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, in quanto

integrazione documentale, mentre è causa di esclusione dalla procedura l'insussistenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, della registrazione AVCPASS presso il portale ANAC, atteso che la stessa non costituisce tanto una dichiarazione, quanto una procedura articolata, e la sua omissione rappresenta un'irregolarità essenziale e insanabile. *Una regolarizzazione ex post, sarebbe adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (cfr. TAR Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 6 novembre 2017, n. 11031; TAR Milano, sez. IV, n. 970 del 30 aprile 2019).*

Ai sensi dell'art. 1 comma 65/67 della L. 266/2005 e dell'art.2, comma 3.B, della Delibera n.111/2012 dell'AVCP (oggi ANAC), con le modificazioni assunte nelle adunanze del 08/05/2013 e del 05/06/2013 e dalla Delibera n. 1121 del 29/12/20, i concorrenti, a pena di esclusione, devono procedere al pagamento del contributo a favore dell'ANAC ed alla conseguente dimostrazione in sede di gara.

Ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/20, la misura della suddetta contribuzione è pari ad € 70,00# (Euro settanta/00).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola Impresa capogruppo mandataria.

Sul sito dell'ANAC <http://www.anticorruzione.it>, alla sezione PORTALE DEI PAGAMENTI è possibile consultare tutte le istruzioni operative per procedere al pagamento del contributo.

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata all'offerta che sarà presentata. Si precisa che il mancato inserimento del presente documento all'interno della Busta virtuale "A – Documentazione amministrativa" non sarà motivo di esclusione dalla gara mentre costituirà motivo di esclusione la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione entro i termini di ricezione dell'offerta ai sensi dell'art. 3 della Delibera ANAC n. 1300 del 20/12/17.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005 ed ss.mm.ii..

## 9. SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta da parte degli OO.EE., non è previsto alcun obbligo di sopralluogo e visita dei luoghi.

Qualora, al fine di pervenire alla formulazione di un'offerta maggiormente consapevole, l'O.E. interessato volesse procedere alla visita dei luoghi facoltativa, il sopralluogo potrà essere effettuato in tutti i giorni feriali lavorativi dalle 8:30 alle 13:00 ed il lunedì dalle 15:00 alle 17:30 previa concordamento con la stazione appaltante.

A tal fine, considerata l'emergenza COVID-19 in atto, le imprese che devono effettuare il sopralluogo, devono necessariamente prenotarsi. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite piattaforma Me.Pa. alla sezione "Comunicazione con i fornitori" della RdO e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo ed il termine per l'esecuzione dei sopralluoghi scadrà alle ore 12:00 del terz'ultimo giorno feriale lavorativo antecedente la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3.2 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico

di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3.2 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

In caso di visita dei luoghi, la stazione appaltante non rilascerà alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo.

## **10. DURATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in **283 (duecentottantatre) giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori come indicato all'art. 5.12 del CSA.

Si precisa che in caso di aggiudicazione della procedura di gara, come anche previsto e consentito dall'art. 8 comma 1 lett.a) della L. 120/2020, sarà onere ditta appaltatrice di iniziare immediatamente l'esecuzione dei lavori, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare fin d'ora l'eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto.

A tal proposito si sottolinea che, in caso di inadempienza da parte dell'O.E. aggiudicatario all'avvio dei lavori in urgenza a seguito di richiesta dall'Amministrazione Appaltante come sopra indicato rimane facoltà del Comune di Capaci di avviare ogni e qualsivoglia azione, anche giudiziaria, a tutela dell'Ente per il risarcimento del danno derivante dall'eventuale mancata erogazione e/o revoca del finanziamento assegnato oltre l'applicazione delle ulteriori clausole prescritte e richiamate nel capitolato speciale di appalto.

## **11. PAGAMENTI E PENALI**

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura secondo le modalità stabilite agli artt. 5.15÷5.16 del "Capitolato speciale di appalto" e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012 ed ss.mm.ii..

In considerazione della fattispecie di finanziamento pubblico dell'intervento, si precisa che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci da parte dell'Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D.G. n. 1525 del 18/06/2018 e che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che l'operatore economico concorrente, semplicemente con la formulazione di offerta, accetta di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento.

Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del Codice, la Stazione Appaltante erogherà all'esecutore l'anticipazione nel limite del 20% del valore del contratto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione; l'erogazione sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione ed alle prescrizioni, modalità e condizioni richiamate nell'art. 35 del Codice.

Si precisa che la liquidazione delle fatture potrà avvenire solo dopo l'ottenimento dell'attestazione di regolarità contributiva della ditta in corso di validità. Le fatture elettroniche, oltre che i dati previsti dall'art. 42 del succitato D.L. 66/2014 (CIG, estremi dell'impegno spesa, ecc...), dovranno contenere obbligatoriamente anche il Codice Univoco Ufficio e la scissione dei pagamenti (split payment) ed

essere corredate dalle necessarie dichiarazioni sui flussi finanziari essendo il contratto soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10.

Nel caso di inadempimento agli obblighi contrattuali per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si prevede l'applicazione delle penali richiamate all'art. 5.12 e segg. del capitolato speciale di appalto definite in una penale giornaliera pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale fino ad un massimo del 20 per cento dell'importo netto contrattuale ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della Legge 108/2021.

Resta inteso che il Comune di Capaci avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per i ritardi nell'espletamento dei lavori o per la rinuncia agli stessi ed il rimborso delle spese sostenute dal Comune per un nuovo affidamento fatta salva ed impregiudicata l'eventuale azione di rivalsa in sede civile e penale.

## **12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE**

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 148 comma 6 del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii., sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo.

La determinazione del punteggio complessivo, secondo quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 2, in concorrenza con il comma 10 bis dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in merito al limite massimo attribuibile per il punteggio economico, sarà effettuato sulla base dei criteri e sub criteri inerenti il merito tecnico/qualitativo ed il merito economico/quantitativo di seguito indicati, corredati dai punteggi e sub punteggi a fianco di ciascuno indicati, sulla base della valutazione effettuata da una commissione aggiudicatrice nominata dalla stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla Legge 55/19 modificata con Legge 108/2021 e dell'art. 8 della L.R.12/2011 come modificata ed integrata dalla L.R. n.1/2017 con le previsioni dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 13/2012 avente altresì funzioni di ausilio e supporto al RUP nella verifica della congruità di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 5.3 delle Linee Guida ANAC n. 3 e come richiamato al punto 5 dell'art. 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, approvate rispettivamente con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e n. 1190 del 16/11/2016.

I fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta sono:

<b>N°</b>	<b>ELEMENTO DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>1</b>	<b>MERITO TECNICO/QUALITATIVO</b>	<b>80</b>
<b>2</b>	<b>MERITO ECONOMICO/QUANTITATIVO</b>	<b>20</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Tabella 0: Ripartizione dei punteggi tra gli elementi di valutazione

Si precisa che a presidio della qualità della prestazione richiesta, preso atto di quanto consentito e previsto anche dalle Linee Guida ANAC n. 2 aggiornate ed approvate da ultimo con deliberazione n. 424 del 02/05/18 vengono stabilite le seguenti condizioni:

- inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico in 40 punti, da cui discende che i concorrenti che non supereranno detta soglia minima di punteggio per il merito tecnico verranno esclusi dalle successive fasi della gara e la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche;
- riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio o sub criterio degli OO.EE. che hanno superato la soglia di sbarramento.

Si procederà alla valutazione alla verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/16 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e la congruità delle offerte è la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La Stazione appaltante potrà in qualunque caso richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del Codice degli Appalti e comunque, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione in esecuzione dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16.

In particolare la Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e con l'eventuale ausilio di una commissione nominata ad hoc<sup>5</sup>, avvierà la procedura di verifica per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte secondo quanto indicato all'art. 97 al comma 5; sarà onere del concorrente fornire le necessarie giustificazioni sul ribasso, prezzo o sui costi proposti nelle offerte sulla base di quanto espressamente richiamato ai commi 4, 5, 6, e 7 dell'art. 97 del Codice<sup>6</sup>.

L'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere formulate secondo quanto indicato ai successivi paragrafi 15 e 16 del presente disciplinare.

Si precisa che troverà applicazione il **principio di invarianza della soglia di anomalia** di cui al comma 15 dell'art. 95 del Codice.

### **13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma del Me.Pa. disponibile all'indirizzo web: <http://www.acquistinrete.it>

Ogni operatore economico invitato alla partecipazione alla presente procedura di gara dovrà inserire la documentazione richiesta nella lettera di invito e nel disciplinare di gara sulla piattaforma telematica del MEPA entro e non oltre i termini di scadenza indicati nella RdO.

Oltre al termine perentorio stabilito nel bando di gara non sarà consentita la disponibilità di presentare offerta.

Ogni operatore economico interessato potrà procedere nei termini di scadenza a inoltrare telematicamente il "plico informatico" secondo le indicazioni riportate nella procedura di RdO del MePa.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Non saranno ammesse offerte irregolari, equivoche, condizionate, parziali, indeterminate, plurime, in aumento o che non accettino chiaramente le condizioni poste ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni definite dai documenti di gara.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, ritenendo indenne e restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento dei servizi di connettività e della piattaforma.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, la piattaforma segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Nel caso di avvalimento o di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, dovranno essere

---

<sup>5</sup> Vedasi Linea Guida ANAC n. 3

<sup>6</sup> Spetterà al concorrente, con apposita autonoma dichiarazione, motivare e documentare (da indicare dettagliatamente) quali parti dei predetti giustificativi costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 c. 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016

fornite le informazioni di tutti i singoli partecipanti, indicando altresì espressamente la specifica dei ruoli (ausiliata/ausiliaria - mandante/mandataria – capofila/consorziata).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti dei concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale in formato p7m, e volendo anche in forma olografa, da parte del rappresentante legale del concorrente o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso ovvero da un procuratore allegando, in tal caso, copia conforme all'originale della relativa procura.

Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; si precisa che per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione Amministrativa", troverà applicazione il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Si applicano, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del sistema che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

## 14. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La “Documentazione amministrativa” sarà composta dai documenti e dichiarazioni di seguito indicati.

### 14.1 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI FONDAMENTALI

- 1) Dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale (Modulo 1) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii. ed in conformità alle disposizioni contenute nella parte III del DGUE qualora utilizzato, (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), da ciascun O.E. partecipante (concorrente o costituente il concorrente) per il tramite del legale rappresentante, a pena di esclusione, che dovrà attestare e dichiarare la composizione soggettiva dell’O.E. partecipante e l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o di cause di incompatibilità.

In particolare, il documento dovrà essere sottoscritto da ciascun partecipante e/o concorrente con firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” (e qualora si voglia anche con firma autografa) e dovrà:

- a) indicare tutti i dati identificativi dell’operatore economico (denominazione e ragione sociale, indirizzo postale, indirizzo mail, indirizzo PEC, recapito telefonico e fax, codice fiscale, partita IVA, repertorio/registro di iscrizione alla C.C.I.A.A.);
- b) indicare la composizione e l’assetto amministrativo e gestionale aziendale dell’operatore economico concorrente fornendo i nominativi, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale l’indirizzo di residenza del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio e anche dei soggetti cessati dalla cariche sopra richiamate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o la trasmissione della lettera di invito;
- c) dichiarare di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 80 indicandole specificatamente;
- d) dichiarare l’assenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 21 del D.Lgs. 08/4/2013 n.39;
- e) dichiarare se intende procedere al subappalto indicando le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto<sup>7</sup>. ***La mancata presentazione di tale dichiarazione non determinerà l’esclusione dalla gara ma costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione dell’appalto;***
- f) dichiarare se intende ricorrere all’avvalimento indicando gli estremi identificativi dell’operatore economico ausiliario;
- g) indicare, nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre e dichiarare che nessuna delle consorziate partecipa alla presente gara in qualsiasi altra forma (art.48 c. 7, D.Lgs 50/2016);
- h) dichiarare di rispettare il divieto di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare in forma

---

<sup>7</sup> In tale ipotesi, i subappaltatori, qualora indicati, dovranno compilare il proprio D.G.U.E., fornendo le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI.

individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 48 co. 7 del D.Lgs. 50/2016;

- i) dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 44 comma 11 del D.lgs. n. 286/98 ed ss.mm.ii. ;
- j) dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 41 comma 1 del D.lgs. n. 198/06 ed ss.mm.ii.;
- k) dichiarare le proprie posizioni assicurative e previdenziali, il domicilio fiscale e l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- l) dichiarare il numero di personale dipendente alla data di partecipazione alla gara/procedura negoziata;
- m) dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi;
- n) dichiarare di aver esaminato, direttamente o mediante suo rappresentante o delegato, tutti gli elaborati del progetto esecutivo e la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso e resa disponibile dal Comune di Capaci mediante pubblicazione sul proprio sito ufficiale e/o piattaforma telematica;
- o) dichiarare di accettare integralmente e senza riserva alcuna le norme, condizioni e prescrizioni contenute negli elaborati progettuali, nel bando e nel disciplinare di gara e negli altri documenti di gara;
- p) dichiarare di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - ✓ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - ✓ di tutte le condizioni e circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione della propria offerta;
- q) dichiarare di prendere atto ed accettare espressamente che il contratto da stipulare per l'esecuzione dei lavori è a misura ed è comprensivo di tutte le attività previste nella documentazione progettuale essendo ivi comprese e compensate tutte le prestazioni principali ed accessorie, le spese generali ed utili nonché tutti gli oneri accessori che l'aggiudicatario dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati nel bando, nel disciplinare di gara e nel contratto ma comunque necessari per assicurare l'esecuzione dei lavori secondo le migliori regole dell'arte;
- r) dichiarare di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16;
- s) dichiarare di accettare, qualora dovesse risultare aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 100 comma 2 del Codice;
- t) dichiarare di impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicatario, a produrre una garanzia definitiva secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dal capitolato speciale di appalto;
- u) dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 81/2008, l'adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e che il valore della sicurezza aziendale ed il valore del costo del lavoro, da comunicare alla Stazione Appaltante al fine di consentire alla committenza di effettuare le valutazioni dell'anomalia delle offerte prescritte dal comma 6 dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/08 e

dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice, sono congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori di cui al presente appalto;

- v) dichiarare di prendere atto della tipologia di copertura finanziaria e di accettare espressamente che qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato Reg.le finanziatore, il Comune di Capaci, per impossibilità sopravvenuta, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico concorrente e/o aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato dal capitolato speciale di appalto e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccepita e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento;
- w) dichiarare di prendere atto che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci da parte dell'Ass.to Regionale alle Infrastrutture e Mobilità delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D.G. n. 1525 del 182/06/2018 e di accettare che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che l'operatore economico concorrente, semplicemente con la semplice formulazione di offerta, accetta di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento;
- x) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, di iniziare immediatamente l'esecuzione dei lavori e di accettare fin d'ora l'eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a del D.lgs. 120/2020;
- y) dichiarare di prendere atto ed accettare che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/16, la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare la gara e di non procedere all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto e di accettare di non richiedere in tal caso alcun indennizzo per mancato guadagno o risarcimento per danni a qualsiasi titolo;
- z) dichiarare di non avere concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione pubblica nei confronti della ditta stessa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- aa) dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interessi con il Comune di Capaci.
- bb) dichiarare di osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n. 62), pena la risoluzione del contratto;
- cc) dichiarare di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna e di impegnarsi ad osservare le condizioni contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", nel "Patto di Integrità" e nel "Codice Etico" del Comune di Capaci e di prendere atto ed accettare che il mancato rispetto dei richiamati protocolli di legalità ed integrità costituirà causa di risoluzione del contratto;
- dd) dichiarare di impegnarsi ad attuare quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii.;

- ee) dichiarare di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara compresa/ad eccezione<sup>8</sup> delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte/non coperte da segreto tecnico/commerciale<sup>9</sup>;
- ff) (*in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 ed a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- gg) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 21/08/07, a consentire all’Organismo Paritetico Territoriale della Provincia di Palermo l’espletamento delle attività previste dalla Convenzione stipulata tra il medesimo e il Comune di Capaci in data 13/01/2020
- hh) dichiarare di essere edotto che le spese di pubblicazione obbligatoria sulla GURS e sui giornali dell’avviso di gara e dell’esito, qualora sostenute dalla Stazione Appaltante, sono a carico dell’impresa aggiudicataria che dovrà procedere al rimborso ai sensi dell’art. 5 del D.M. 2/12/16 e dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;
- ii) dichiarare che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione di gara, sono copie conformi all’originale in possesso del sottoscritto;
- jj) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle conseguenze penali e di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti se derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere;
- kk) dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del presente procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con la cui sottoscrizione acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità ed i limiti legislativi previsti;
- ll) dichiarare di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura tra cui anche quelle previste all’art. 76 del D.Lgs. n.50/16 all’indirizzo di posta elettronica certificata di che sarà indicato dallo stesso O.E. in subordine all’utilizzo della piattaforma telematica anche a seguito di eventuale temporanea indisponibilità.

Si precisa che:

- ✓ in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, gli stessi dovranno impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 ed a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ✓ gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1946 n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e

<sup>8</sup> Elidere la parte di non interesse

<sup>9</sup> In caso di diniego dell’autorizzazione al rilascio copia delle giustificazioni in sede di verifica dell’anomalia, la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata dall’O.E. ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice con apposita relazione da produrre in sede di avvio dell’eventuale verifica dell’anomalia. Inoltre La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della eventuale dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del Codice, in caso di richiesta di accesso di un concorrente ai fini della *difesa in giudizio* dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto (cd. **accesso difensivo**), lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa inoltre che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo e nota esplicativa costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 267/1942.

- 2) Dichiarazione dei requisiti soggettivi resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii. e sottoscritta, con firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” (e qualora si voglia anche con firma autografa) dai soggetti di ciascun O.E. partecipante alla procedura di gara/negoziata che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, inerente l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16 (Modulo 2).

A tal proposito si precisa che nel caso di concorrenti composti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, devono essere prodotte le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice dai soggetti di ciascun operatore economico che compone il concorrente.

Qualora le suddette dichiarazioni non vengano rese dai soggetti indicati all'art. 80, comma 3, le stesse si intendono come rese dal legale rappresentante del concorrente in sede di dichiarazione alle indicazioni in considerazione di quanto espresso al paragrafo 3 del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 secondo cui *“Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto..... imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione”*.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- 3) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritta, con firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” (e, qualora si voglia, anche con firma autografa) dal legale rappresentante di ciascun O.E. partecipante alla gara/procedura negoziata anche se nel ruolo di subappaltatore (qualora indicato in sede di gara) inerente il possesso dei requisiti di qualificazione (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e professionali) riportante gli estremi dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate e/o (solo per i casi ammissibili) l'indicazione dettagliata dei requisiti di qualificazione di ordine tecnico-organizzativo richiamati all'art. 90 del D.P.R. 207/10 da cui risulti il possesso dell'iscrizione alla CCIAA per le attività specifiche e/o simili o assimilabili e riportante l'abilitazione svolgimento delle attività di installazione di impianti di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.M. n. 37/08 coerenti con le categorie scorporabili previste nell'appalto (Modulo 3).

Si specifica che nel caso di consorzi ex art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'attestazione SOA dovrà essere prodotta/dichiarata dal Consorzio.

Inoltre si precisa che l'operatore economico in possesso di attestazione SOA può partecipare alla presente procedura negoziata/di gara ancorché nelle more dell'effettuazione della **verifica triennale** da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, **a pena di esclusione**, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.); inoltre si rammenta che invece il **rinnovo quinquennale** dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma

5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., **a pena di esclusione**, “... almeno novanta giorni prima della scadenza del termine”.

Si precisa che, nel caso di concorrenti composti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, devono essere prodotte le dichiarazioni richieste riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente ovvero presentare un distinto DGUE – Parte IV distinto per ciascun operatore economico.

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta documentazione idonea equivalente ed atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare ovvero dichiarazione sostitutiva resa sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o il suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale e di qualificazione sopra richiamati e richiesti nel presente disciplinare.

- 4) Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo e consorzio e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza (Modulo 4).

*Il documento dovrà essere firmato con firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa.*

- 5) Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento (Modulo 5.1).

*Il documento dovrà essere firmato con firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa.*

- 6) Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario (Modulo 5.2).

*Il documento dovrà essere firmato con firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa.*

- 7) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritta in forma olografa e digitale, dal legale rappresentante di ciascun O.E. partecipante alla gara/procedura negoziata, anche se nel ruolo di ausiliario o subappaltatore (qualora indicato in sede di gara), relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la tipologia o categoria di attività adeguate e/o corrispondenti alle lavorazioni oggetto dell'appalto e dalla quale risulti anche l'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento delle attività di installazione di impianti di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.M. n. 37/08 in relazione all'installazione di impianti o per l'esecuzione comunque di interventi e/o opere di natura impiantistica (Modulo 6).

Nel caso di concorrenti composti da raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi GEIE, devono essere prodotte le dichiarazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

In caso di operatore economico di altro Stato membro non avente residenza in Italia, il superiore requisito di idoneità professionale sarà provato con le modalità di cui all'art. 83, comma 3, del “Codice”.

*Il documento dovrà essere firmato con firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa).*

- 8) Dichiarazione di accettazione del “PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI CAPACI” (Modulo 7) debitamente compilata e sottoscritta da ciascun operatore economico partecipante alla gara/procedura negoziata con *firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa.*

- 9) Dichiarazione di accettazione del “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ” (Modulo 8) debitamente compilata e sottoscritta da ciascun operatore economico partecipante alla gara/procedura negoziata con *firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa.*

- 10) Dichiarazione di accettazione del “CODICE ETICO DEL COMUNE DI CAPACI” (Modulo 9) debitamente compilata e sottoscritta da ciascun operatore economico partecipante alla gara/procedura negoziata con *firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa.*
- 11) Dichiarazione impegnativa (Modulo 10) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun O.E. partecipante alla gara/procedura negoziata in forma singola o associata con *firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa.*
- 12) Attestazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS riportante il codice del concorrente; nel caso di ricorso all'avvalimento e/o al subappalto deve essere prodotto anche il PASSOE relativo all'ausiliaria e/o al subappaltatore. *Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa*
- 13) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC. *Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa*
- 14) Garanzia provvisoria di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare corredata, nel caso di presentazione di cauzione provvisoria in misura ridotta, dalla copia conforme delle certificazioni di qualità di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice. *Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa e dovrà essere denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente\_Garanzia provvisoria>.*
- 15) Capitolato speciale e schema di contratto sottoscritti per presa visione ed accettazione con *firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa, e dovrà essere denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente\_Capitolato speciale>.*
- 16) Disciplinare di gara sottoscritto per presa visione ed accettazione con *firma digitale valida in formato CADES con estensione “.p7m” e, qualora si voglia, anche con firma autografa, e dovrà essere denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente\_Capitolato speciale>.*
- 17) CERTIFICAZIONE SOA, in corso di validità e rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, per le categorie e classifiche indicate al §.1.5.

In relazione alla modulistica sopra richiamata, approvata adottata e pubblicata dalla Stazione appaltante, si precisa che la stessa è stata predisposta per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di partecipazione o delle dichiarazioni da rendere nella partecipazione alla procedura di appalto. L'utilizzo della modulistica predisposta è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle istanze e/o dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre senza alcuna condizione di obbligatorietà nell'uso purché le istanze e/o le dichiarazioni rese, formulate e prodotte dall'O.E. candidato contengano tutti gli elementi richiamati nella modulistica predisposta. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare di gara.

Si precisa che l'utilizzo della modulistica vincola il partecipante alla barratura di tutte le caselle all'uopo previste e in caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è considerata come dichiarazione non resa.

Si precisa e ribadisce che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice può essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e/o partecipante con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 secondo le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/17.

Si sottolinea inoltre che in alternativa all'utilizzo della modulistica predisposta, l'O.E. può ricorrere al documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. indicando, tuttavia, tutti gli elementi richiamati nella modulistica approvata dalla Stazione Appaltante.

## **14.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I CONSORZI E PER SOGGETTI ASSOCIATI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA**

### **A) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **B) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

### **C) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

### **D) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

### **E) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della L. 33/2009 di conversione del D.L. 5/2009**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e per le quali, conseguentemente, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese retiste che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**F) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della L. 33/2009 di conversione del D.L. 5/2009**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione delle imprese retiste che partecipano alla gara e della quota/percentuale di esecuzione che verrà assunta da ciascun operatore economico concorrente aggregato di rete<sup>10</sup>;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione tra le imprese retiste che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**G) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo**

*Nel caso di RTI costituito*

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle parti di esecuzione dell'appalto che verranno assunte dalle singole imprese di rete<sup>11</sup>

*Nel caso di RTI costituendo*

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD<sup>5</sup> con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei tra cui il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto;
  - c) la quota di partecipazione all'aggregazione tra le imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete

Si precisa che, in entrambi i casi di fattispecie di RTI, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

---

<sup>10</sup> Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

<sup>11</sup> Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

## 15. CONTENUTO DELLA “OFFERTA TECNICA”

Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta sono ammesse proposte migliorative e di variante al progetto a base di appalto, esclusivamente nelle parti di seguito indicate per i criteri/sub-criteri di valutazione (limiti di accettabilità), senza perciò alterarne sostanzialmente l'impostazione progettuale ed i caratteri essenziali del progetto a base di gara, ovvero modifiche del progetto da un punto di vista tipologico, strutturale e funzionale.

Non sono ammesse dunque varianti che comportino una diversa ideazione dell'oggetto del contratto e che si pongano come del tutto alternative al progetto approvato dalla Stazione Committente.

Al fine di dimostrare che la proposta sia migliorativa e vantaggiosa qualitativamente rispetto al progetto a base di gara, l'offerente deve dare contezza delle ragioni che giustifichino l'adattamento proposto al progetto, dando prova che le migliorie/varianti migliorative, garantiscano l'efficacia del progetto e le esigenze della Stazione Committente sottese alla prescrizione variata nonché il rispetto dei propedeutici pareri favorevoli già resi dagli Enti coinvolti (Sovrintendenza BB.CC.AA. di Palermo, Ufficio del Genio Civile ecc..).

Di conseguenza tale offerta può portare anche alla modifica della descrizione delle corrispondenti voci di prezzo unitari previsti dal progetto esecutivo, o all'aggiunta di nuove lavorazioni e forniture, purché collegate all'oggetto dell'appalto senza modificarne la natura.

Ciò non comporta e non può comportare alcun maggiore onere a carico della Stazione Committente o alcuna variazione in aumento dell'importo previsto dell'appalto e del quadro economico o alcuna variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell'offerta economica nel senso che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate nell'offerta tecnica. Si rappresenta tra l'altro che, ai sensi dell'art.95, comma 14 bis, del codice non sarà attribuito alcun punteggio ad eventuale offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta, ancorché ammissibili e non in contrasto con i pareri acquisiti.

**L'offerta Tecnica è deputata a permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative e/o di variante del concorrente, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto esecutivo redatto dalla Stazione Committente.**

Pertanto, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) le soluzioni tecnico-migliorative proposte dal concorrente, non possono comportare:
  - modifiche delle aree da occupare, ad eccezione delle occupazioni temporanee che, tuttavia, saranno sotto l'esclusiva responsabilità e onerosità dell'appaltatore;
  - modifiche *in pejus* dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere come da progetto, da normativa di legge e specifiche del capitolato;
  - modifiche delle caratteristiche tipologiche delle opere d'arte principali;
  - livelli di sicurezza inadeguati;
  - violazione delle norme vigenti;
  - aumenti di costo del complesso delle opere progettate e del quadro economico dell'intervento.
- 2) inammissibilità delle offerte tecniche che, in relazione a uno o più di uno degli elementi di valutazione:
  - eccedano i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili;
  - esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla S.A.;
  - prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
  - siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione esecutiva a base di gara;

- prevedano esecuzione di opere aggiuntive che siano in contrasto o non inquadrabili con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione esecutiva a base di gara.

L'offerta tecnica, inoltre:

- deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara;
- deve riportare le descrizioni e le comparazioni, tra gli elementi/soluzioni offerti come migliorativi e i corrispondenti elementi/soluzioni previsti in progetto necessarie per la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva per la Stazione Appaltante degli elementi costituenti l'offerta;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della S.A.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Come meglio precisato nel prosieguo, ai fini dei punteggi da assegnare alle offerte presentate dai concorrenti, alle offerte tecniche è assegnabile come peso ponderale massimo di **80** punti ripartito tra i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione

<b>Criterio</b>	<b>Denominazione criterio</b>	<b>Punteggio massimo del criterio</b>
<b>A</b>	<b>Soluzioni tecniche migliorative ed innovative</b>	<b>42</b>
<b>B</b>	<b>Modalità organizzative del cantiere</b>	<b>21</b>
<b>C</b>	<b>Proposte migliorative atte a garantire le migliori condizioni di sicurezza</b>	<b>9</b>
<b>D</b>	<b>Rispetto dei criteri ambientali minimi</b>	<b>8</b>

Tabella 1: Ripartizione dei punteggi tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica, da redigersi in lingua italiana firmarsi digitalmente dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto la documentazione amministrativa e caricarsi sulla piattaforma nella sezione "Offerta tecnica", deve essere costituita, pena l'esclusione, dalla seguente documentazione:

**1) RELAZIONE TECNICA CONTENENTE EVENTUALI PROPOSTE PROGETTUALI OFFERTE DAL CONCORRENTE IN VARIANTE O MIGLIORATIVE DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO POSTO A BASE DI GARA.**

Ai fini di una compiuta valutazione da parte della commissione aggiudicatrice, l'O.E. dovrà presentare una relazione, strutturata separatamente per ognuno dei criteri indicati nella tabella "1" che illustri l'adeguatezza e le metodologie della proposta migliorativa per lo svolgimento dell'intervento. In particolare, la relazione da redigersi in capitoli per ognuno dei criteri di valutazione, deve:

- a) evidenziare le parti o le lavorazioni, del progetto esecutivo a base di gara, che sono oggetto di proposta di miglioramento e/o di variante. Il concorrente dovrà evidenziare gli elementi salienti, ritenuti migliorativi/integrativi, esplicitandone le motivazioni;

- b) rappresentare le proposte di varianti e/o migliorie relativamente a: tecniche costruttive, materiali, tecnologie e lavorazioni da utilizzare per la realizzazione dei lavori oggetto della gara, utilizzando: schemi, particolari costruttivi, schede tecniche, certificazioni ecc.;
- c) dimostrare dettagliatamente mediante raffronto con la progettazione esecutiva posta a base di gara, che le proposte migliorative/di variante sono finalizzate a **migliorare l'esecuzione dell'intervento**, per dare le opere complete e funzionanti, dando un valore aggiunto allo stesso; qualora si proponessero tecniche costruttive, lavorazioni e materiali diversi o con caratteristiche diverse è obbligatorio, da parte dell'impresa proponente, procedere al raffronto tra il tipo di materiale proposto e quello previsto nel progetto esecutivo, utilizzando schede tecniche, schemi e grafici di dettaglio, tabulati di raffronto sintetici, ecc..., evidenziando dettagliatamente quali siano i vantaggi di tali proposte, anche alla luce della futura manutenzione e gestione delle opere a farsi;
- d) evidenziare, altresì, gli aggiornamenti al piano di sicurezza che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere migliorative ed integrative offerte dal concorrente;
- e) indicare gli elaborati tecnici del progetto esecutivo, con preciso riferimento alla numerazione identificativo degli stessi, che subiscono variazione in ragione delle proposte migliorative;
- f) precisare che i materiali sono compatibili con l'intervento di recupero e riqualificazione oggetto di appalto.

A tal fine la relazione, da redigersi separatamente in capitoli per ognuno dei criteri di valutazione, deve essere redatta su facciate in formato standardizzato A4, in **numero complessivo** non superiore a **40 (quaranta) facciate**. Restano escluse da detto conteggio eventuali copertine, indici e schede tecniche di prodotti. Potranno essere allegati fogli in formato A4 o A3 per contenere disegni, fotografie, planimetrie, schemi o diagrammi con mere indicazioni testuali; tali fogli non saranno conteggiati ai fini del computo complessivo delle pagine.

Per facciate delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura font "times new roman" in corpo non inferiore a 11 (undici) punti, eventualmente contenenti figure schemi o diagrammi anche all'interno del testo.

La relazione deve essere numerata con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione).

Si precisa che, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, il contenuto delle pagine/schede successive al limite massimo indicato non sarà preso in considerazione.

Nel dettaglio, in coerenza con il comma 14 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16, nella relazione prodotta dall'O.E. candidato, per ognuno dei richiamati criteri, dovranno essere rilevabili gli elementi di valutazione e criteri motivazionali di seguito richiamati.

## **CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

### **Criterio A: Soluzioni tecniche migliorative ed innovative (42 punti)**

L'offerente dovrà esplicitare le proprie soluzioni tecniche integrative a quelle previste in progetto volte ad un generale miglioramento dell'opera sia in termini qualitativi che gestionali e manutentivi delle opere previste ma nel rispetto comunque delle soluzioni individuate dal progetto esecutivo.

L'offerente dovrà illustrare le soluzioni tecnico funzionali proposte nel rispetto delle normative di settore e delle soluzioni progettuali adottate, fornendo un chiaro confronto tra quanto offerto e quanto previsto nel progetto esecutivo.

Le migliorie ed integrazioni proposte dall'impresa sia per gli interventi strutturali, architettonici e di restauro che per gli impianti, non dovranno comportare la necessità di acquisire ulteriori pareri e/o autorizzazioni, oltre quelli già assunti, non dovranno prevedere ulteriori oneri per la Stazione Appaltante rispetto al progetto esecutivo approvato, dovranno mirare ad un incremento del livello prestazionale e di sicurezza ed al miglioramento della gestione (tra cui contenimento dei consumi, efficienza dei controlli, facilità di manutenzione e pulizia ecc..), dovranno essere comprensive di ogni onere ed essere cantierabili in ogni loro parte e pertanto, l'O.E. candidato si assume l'onere di

predisporre tutti gli elaborati tecnici atti a rendere esecutiva la proposta progettuale migliorativa, nel rispetto delle norme tecniche di settore.

Saranno premiate le soluzioni che illustrino in maniera chiara ed esaustiva la qualità dei prodotti offerti che il concorrente si impegna ad impiegare e che saranno vincolanti in fase di realizzazione dei lavori.

In particolare, ai sensi del criterio in argomento, saranno valutate positivamente quelle offerte che proporranno:

A1: restauro con soluzioni particolari di dettaglio delle superfici mediante il ricorso a componenti e modalità esecutive che migliorino le prestazioni attese nel progetto;

A2: adozione di materiali, attrezzature, componenti ed impianti e soluzioni tecniche finalizzate a migliorare oggettivamente le prestazioni strutturali, edilizie ed impiantistiche rispetto a quanto prescritto dal progetto esecutivo ed al miglioramento delle prestazioni del sistema di gestione e manutenzione.

### **Criterio B: Modalità organizzative del cantiere (21 punti)**

L'offerente dovrà illustrare la modalità di organizzazione del cantiere, in relazione agli aspetti riguardanti macchinari, attrezzature, manodopera e personale tecnico che intende impiegare.

Saranno maggiormente premiati i processi, le procedure organizzative, le soluzioni tecniche che il concorrente intende adottare per minimizzare i disagi, le interferenze e l'impatto del cantiere sulle aree circostanti tenuto conto della particolare ubicazione della Chiesa (centro storico di Capaci).

Il concorrente, viste le fasi di lavoro descritte nel C.S.A., dovrà proporre soluzioni migliorative per consentire lo svolgimento delle attività lavorative minimizzando gli impatti, i disagi e gli intralci ed ottimizzando i tempi di esecuzione a parità di livelli prestazionali e di sicurezza per tutta la durata dei lavori.

In particolare, ai sensi del criterio in argomento, saranno valutate positivamente quelle offerte che proporranno:

B.1 ottimale collocazione degli impianti di cantiere;

B.2 migliore organizzazione operativa del cantiere, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sui livelli di disturbo delle attività e l'ambiente circostante in relazione alle risoluzioni di criticità connesse con l'approvvigionamento e lo stoccaggio dei materiali di cantiere, il deposito temporaneo la movimentazione ed il trasporto a discarica o a smaltimento dei materiali di risulta, transito nei luoghi di lavoro e nelle aree/strade pubbliche al fine di minimizzare i livelli di rumorosità e l'emissione di polveri;

B.3 ottimizzazione delle fasi lavorative per consentire una maggiore velocità di esecuzione senza abbassare il livello di sicurezza per i lavoratori;

B.4 organizzazione e quantificazione dettagliata delle squadre di lavoro, indicandone la composizione tipologica, il livello qualitativo e l'aggiornamento formativo;

B.5 specifica modalità di impiego del personale chiave, anche in relazione all'esperienza pregressa connessa alla specificità dell'appalto con particolare riguardo alla presenza ed utilizzo di restauratori di beni culturali

B.6 modalità operative che si intendono adottare per affrontare le situazioni di interferenza rilevabili in fase di demolizioni e dismissioni;

B.7 modalità operative che si intendono adottare per la realizzazione degli interventi strutturali e sulle superfici intonacate/affrescate

### **Criterio C: Proposte migliorative atte a garantire le migliori condizioni di sicurezza (9 punti)**

Il concorrente potrà presentare una proposta migliorativa delle condizioni di sicurezza. Tali misure dovranno essere integrative e non contraddittorie rispetto a quelle già previste nel PSC. Le misure aggiuntive dovranno essere esplicitate nella relazione tecnica illustrativa, nella quale saranno indicate e motivate le soluzioni messe in atto per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto. Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovrà esplicitamente dare conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni e dovrà inoltre essere indicato come tali misure si coordinano con il PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza.

A titolo non esaustivo potranno essere valutate positivamente nei termini seguenti:

C.1: coerenza con il PSC;

C.2: efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori;

C.3: effettiva esecutività della proposta: illustrazione e modalità realizzative della stessa.

Si precisa altresì che qualunque miglioria/integrazione proposta non potrà determinare alcuna variazione dei costi associati agli oneri di sicurezza determinati in fase di redazione ed approvazione progetto esecutivo e non soggetti al ribasso d'asta.

**Criterio D: Rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. MIT del 11/10/2017 (8 punti)**

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi, le attività di cantiere devono garantire le prestazioni minime identificate dal D.M. 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi.

In particolare, ai sensi del criterio in argomento, saranno valutate positivamente quelle offerte che dimostreranno di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali attraverso una relazione tecnica che documenti la capacità del concorrente di garantire:

D.1 la minimizzazione della distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione e la massimizzazione del riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi e dalle dismissioni

D.2 una più efficace gestione dei rifiuti da cantiere, il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività lavorative.

Pertanto sulla base dei sub-criteri sopra indicati la ripartizione dei punteggi massimi attribuibili ai singoli criteri di valutazione indicati nella tab. 1, potrà definirsi la ripartizione dei punteggi massimi attribuibili ai singoli sub-criteri secondo la tabella di seguito riportata

<b>OFFERTA TECNICA</b> <b>Punteggio massimo 80 punti</b>					
<b>CRITERIO</b>	<b>DESCRIZIONE CRITERIO</b>	<b>SUB CRITERIO</b>	<b>DESCRIZIONE SUB CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO SUB-CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO</b>
A	Soluzioni tecniche migliorative ed innovative	A1	Restauro con soluzione particolari di dettaglio delle superfici mediante il ricorso a componenti e modalità esecutive che migliorino le prestazioni attese nel progetto	20	42
		A2	Adozione di materiali, attrezzature, componenti ed impianti e soluzioni tecniche finalizzate a migliorare oggettivamente le prestazioni strutturali, edilizie ed impiantistiche rispetto a quanto prescritto dal progetto esecutivo ed al miglioramento delle prestazioni del sistema di gestione e manutenzione	22	
B	Modalità organizzative del cantiere	B1	Ottimale collocazione degli impianti di cantiere	3	
		B2	Migliore organizzazione operativa del cantiere	3	
		B3	Ottimizzazione delle fasi lavorative	3	
		B4	Organizzazione e	3	

		quantificazione			
		B5	Specifica modalità di impiego del personale chiave	3	21
		B6	Modalità operative che si intendono adottare per affrontare le situazioni di interferenza rilevabili in fase di demolizioni e dismissioni	3	
		B7	Modalità operative che si intendono adottare per la realizzazione degli interventi strutturali e sulle superfici intonacate/affrescate	3	
C	Proposte migliorative atte a garantire le migliori condizioni di sicurezza	C1	Coerenza con il PSC	3	9
		C2	Efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori	3	
		C3	Effettiva esecutività della proposta	3	
D	Rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. MIT del 11/10/2017	D1	Minimizzazione della distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione e la massimizzazione del riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi e dalle dismissioni	4	8
		D2	Gestione dei rifiuti da cantiere, il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività lavorative	4	

Tabella 2: Ripartizione dei punteggi tra i criteri ed i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

2) **COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO** cioè **SENZA applicazione PREZZI UNITARI, ovvero computo metrico complessivo**, ottenuto dalla rielaborazione del computo metrico del progetto a base di gara, aggiornato sulla base delle migliorie e/o integrazioni, offerti dal candidato e riportati nell'offerta tecnica; quindi detto elaborato dovrà contenere anche le lavorazioni del computo metrico estimativo a base di gara che il concorrente non intende variare e cioè ritiene di confermare.

Il **computo metrico non estimativo**, preferibilmente, dovrà essere organizzato in sottocomputi, suddivisi come la relazione tecnica, in modo tale da facilitare la lettura della relazione tecnica.

**In caso di lavorazione migliorativa**, offerta dal concorrente, in sostituzione di una lavorazione del computo metrico a base di gara, in calce alla descrizione della lavorazione va indicata la seguente descrizione: **"LAVORAZIONE MIGLIORATIVA IN SOSTITUZIONE DEL N. ORDINE \_\_\_\_\_ CODICE TARIFFA \_\_\_\_\_ DEL C.M. DEL PROGETTO A BASE DI GARA"**.

**In caso di lavorazione integrativa**, offerta dal concorrente, va indicata la descrizione: **"LAVORAZIONE INTEGRATIVA"**.

Ai fini di una migliore comprensione delle migliorie proposte, il computo metrico deve esplicitare dettagliatamente le lavorazioni, migliorative e/o variate, in termini di unità di misura (mq, mc, ml, kg, etc), la descrizione **"quantità a corpo ... n. 1"** è residuale e va utilizzata solo per voci per le quali effettivamente la definizione in termini di unità di misura presenta oggettiva difficoltà.

Il computo, elemento di contratto così come la relazione tecnica, sarà utilizzato in fase esecutiva anche ai fini contabili.

In caso di discordanza in termini di quantità e lavorazioni tra l'elaborato **relazione tecnica** e l'elaborato **computo metrico non estimativo** varrà quanto riportato nel computo metrico e l'impresa non potrà apporre alcuna riserva e/o contestazione in merito e non potrà vantare alcun compenso aggiuntivo.

- 3) **QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO NON ESTIMATIVO** riportante il confronto tra il computo metrico senza prezzi unitari del progetto a base di gara ed il computo metrico non estimativo di offerta di cui al precedente punto 2).  
Nella redazione di tale quadro di confronto, si dovrà tenere conto espressamente di quanto prescritto al precedente punto 2), per quanto concerne le descrizioni delle lavorazioni migliorative ed integrative.  
Laddove le integrazioni offerte dal concorrente riguardino quantità di lavorazioni già previste nel computo metrico del progetto a base di gara, nel quadro comparativo dette voci vanno ripetute 2 volte: la prima riportando la quantità del computo metrico estimativo del progetto a base di gara, la seconda volta riportando la quantità del computo metrico di offerta.
- 4) **FASCICOLO DI CAPITOLATO** con il quale si dettino le caratteristiche e le specifiche tecniche delle nuove o diverse lavorazioni rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo predisposto dalla Stazione Committente ed a base di gara. In caso di interventi migliorativi deve essere altresì specificata la voce di Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo a base di gara che viene ad essere modificata o sostituita.

**Si sottolinea e precisa che:**

- a) **In caso di aggiudicazione, l'offerta tecnica diverrà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta già vincolanti per l'offerente dal momento della presentazione, in caso di aggiudicazione dell'appalto verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie ed eventualmente supportate da specifiche penali con l'ulteriore condizione che la loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.**
- b) **Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede di offerta devono intendersi finite, funzionali, funzionanti, collaudabili, comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.**
- c) L'O.E. candidato, con la presentazione dell'offerta, si impegna a rendere cantierabili le proposte contenute nell'offerta tecnica ed economica ed il progetto cantierabile dovrà essere completo di tutti gli elaborati necessari a realizzare l'opera così come proposta con livello esecutivo, nel rispetto delle norme di settore. I predetti elaborati saranno richiesti dalla S.A. al concorrente aggiudicatario dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, gli elaborati dovranno essere consegnati entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del RUP.
- d) La presentazione di proposte migliorative/di variante ritenute dalla Commissione aggiudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non costituirà motivo di esclusione, ma comporterà l'assegnazione di punteggio pari a zero per quel criterio/sub-criterio di valutazione e laddove l'operatore economico sia aggiudicatario della gara dovrà eseguire i lavori secondo quanto previsto nel progetto esecutivo.
- e) E' facoltà del concorrente non proporre migliorie e/o varianti per uno o più criteri/sub criteri. Ciò non costituisce motivo di esclusione, tuttavia la Commissione, relativamente al criterio/sub criterio non oggetto di migliorie, assegnerà punteggio zero.
- f) Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico, l'operatore economico dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni. A tal fine, tutti i materiali devono rispettare la normativa di riferimento

vigente in materia e dotati di marchio CE, inoltre essi devono essere **idonei e compatibili** (preferibilmente eco-compatibili) per l'utilizzo su "beni culturali". A tal proposito, l'offerta tecnica dell'impresa, a seguito di valutazione della S.A., potrà essere sottoposta al vaglio della Soprintendenza di riferimento, in tal caso l'impresa accetta e si impegna, senza alcun maggiore onere, ad adeguare le lavorazioni proposte (in termini di materiali, attrezzature, maestranze, etc..) a quanto eventualmente indicato dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo.

- g) **A pena di esclusione** dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.
- h) **La carenza e/o l'incompletezza** della documentazione relativo ad uno o più a criteri e/o sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica o qualora la stessa offerta tecnica esprima o rappresenti soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, può essere motivo di non assegnazione del punteggio relativo ad uno o più a criteri e/o sub-criteri di valutazione, non essendo previsto e possibile il ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, nella fase di analisi dell'offerta tecnica.
- i) La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale afferente l'offerta tecnica comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

## 16. CONTENUTO DELLA “OFFERTA ECONOMICA”

Il punteggio massimo previsto per l'offerta economica è pari a **20 (venti) punti**, che saranno attribuiti con le modalità indicate al successivo paragrafo 17.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di seguito indicata da inserire nella sezione “Offerta economica” anche in unico file

### 1) MODULO DI “OFFERTA ECONOMICA”

La “Offerta Economica” deve essere prodotta mediante compilazione del modulo OE generato automaticamente dalla piattaforma telematica del Me.Pa. e deve essere caricato nuovamente sulla piattaforma dopo la relativa compilazione ed inserimento dei dati richiesti.

La “Offerta economica” deve contenere, **a pena di esclusione**, l'indicazione del ribasso unico percentuale rispetto all'importo complessivo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA espresso sia cifre che in lettere.

A tal proposito si precisa che

- il ribasso percentuale dovrà essere espresso in cifra e lettere e dovrà essere indicato fino alla terza cifra decimale<sup>12</sup>;
- in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello in lettere;

L'offerta economica dovrà essere altresì contenere, **a pena di esclusione** non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali (cd “interni”) relativi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro<sup>1314</sup> nonché i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice e ss.mm.ii.

Si precisa che:

- l'omessa indicazione della percentuale di ribasso **comporterà l'esclusione dalla gara;**
- a pena di esclusione, non sono ammesse correzioni;
- non saranno ammesse offerte in aumento, alla pari e/o incomplete ovvero condizionate o a termine;
- l'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, o ai costi per la manodopera come pure l'indicazione di un importo pari a zero, **comporterà l'esclusione dalla gara;**
- la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere redatta in lingua italiana secondo il modulo di “Offerta Economica” generato dalla piattaforma telematica e dovrà essere sottoscritta con firma digitale e volendo in forma olografa dai seguenti soggetti:

- a) dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente nel caso di impresa individuale, di società, consorzio di cooperative o tra imprese artigiane, di consorzio stabile, di consorzio ordinario o GEIE o di raggruppamento temporaneo già costituiti;
- b) dai legali rappresentanti di tutti gli OO.EE. che costituiranno il concorrente nei casi di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti con la condizione che l'offerta dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale

<sup>12</sup> Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza e non si procederà ad alcun arrotondamento ma si procederà con il conseguente troncamento

<sup>13</sup> Si precisa che i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

<sup>14</sup> Vedasi sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8 del D.Lgs 50/2016);

- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete secondo la seguente casistica:
- 1) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - 2) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, dal legale rappresentante dell'operatore economico dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - 3) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** secondo i seguenti ulteriori casi:
    - se l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria;
    - se l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento non ancora costituito, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Si precisa che, in tutti i casi, l'offerta può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante dell'O.E. economico concorrente o partecipante; in tal caso oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura.

**2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI OFFERTA** ovvero computo metrico estimativo complessivo, ottenuto dalla rielaborazione del computo metrico del progetto a base di gara, aggiornato sulla base delle migliorie e/o integrazioni, offerti dal candidato e riportati nell'offerta tecnica. Quindi esso dovrà contenere anche le lavorazioni del computo metrico estimativo a base di gara che il concorrente non intende variare e quindi intende confermare.

**L'importo complessivo di detto computo metrico estimativo di offerta, DEVE COINCIDERE, IN TERMINI DI PERCENTUALE DI RIBASSO, CON L'IMPORTO OFFERTO (al netto degli oneri della sicurezza) E RISULTANTE DALL'OFFERTA ECONOMICA (MODELLO OE) di cui al precedente 1).**

**In caso di lavorazione migliorativa**, offerta dal concorrente, in sostituzione di una del computo metrico a base di gara, in calce alla descrizione della lavorazione va indicata la seguente descrizione:

"LAVORAZIONE MIGLIORATIVA IN SOSTITUZIONE DEL N. ORDINE \_\_\_\_\_ CODICE TARIFFA \_\_\_\_\_ DEL C.M.E. DEL PROGETTO A BASE DI GARA".

**In caso di lavorazione integrativa**, offerta dal concorrente, va indicata la seguente descrizione: "LAVORAZIONE INTEGRATIVA".

Per quanto concerne i **PREZZI UNITARI** da riportare nel computo metrico estimativo, dovrà essere adottata la seguente metodologia:

- a) per le lavorazioni del computo metrico a base di gara che si intende confermare: vanno indicati i prezzi unitari netti di offerta (cioè i prezzi unitari già ribassati) e non i prezzi unitari indicati del computo metrico a base di gara;
- b) per le lavorazioni migliorative offerte dal concorrente, sostitutive di quelle del computo metrico a base di gara: vanno indicati i prezzi unitari netti di offerta;
- c) per le lavorazioni offerte dal concorrente, integrative di quelle del computo metrico a base di gara: vanno indicati i prezzi unitari netti di offerta;

Il computo metrico estimativo, deve essere conforme e rispondente, in termini di voci e quantità, a quello non estimativo allegato all'offerta tecnica. In caso di discordanza varrà quello dell'offerta tecnica e l'impresa è tenuta, pena la revoca dell'affidamento, ad eseguire le lavorazioni così come indicate nell'offerta tecnica senza vantare alcun compenso aggiuntivo.

L'importo riportato nel computo non è indicativo del valore dell'offerta tecnica, potrà essere utilizzato dalla stazione appaltante per la valutazione della congruità dell'offerta.

**3) PREZZI UNITARI NETTI ED ANALISI DEI PREZZI UNITARI NETTI utilizzati ed applicati per la redazione del computo metrico estimativo (netto) di offerta.**

Fermo restando quanto riportato al precedente punto 2), per le lavorazioni migliorative e/o integrative, si utilizzeranno le lavorazioni contenute nel Prezzario utilizzato per la stesura del progetto, facendo riferimento alle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei prezzi.

Per le lavorazioni in esso non presenti in esso, il prezzo unitario offerto deve risultare da apposita e specifica analisi prezzi.

I prezzi unitari netti di offerta dovranno essere oggetto di dettagliata giustificazione in sede di valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 commi 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 50/2016.

**4) QUADRO COMPARATIVO ESTIMATIVO DI CONFRONTO riportante il confronto tra il computo metrico estimativo del progetto a base di gara ed il computo metrico di offerta di cui al precedente punto 2).**

Nella redazione di tale quadro di confronto si dovrà tenere conto espressamente di quanto prescritto al precedente punto 2), per quanto concerne le descrizioni delle lavorazioni migliorative ed integrative e per quanto concerne i prezzi unitari riferiti al computo metrico di offerta, che deve sempre coincidere con l'importo risultante dall'offerta economica (MODELLO OE) di cui al precedente 1).

Laddove le integrazioni offerte dal concorrente riguardino quantità di lavorazioni già previste nel computo metrico estimativo del progetto a base di gara, nel quadro comparativo dette voci vanno ripetute 2 volte: la prima riportando quantità e prezzo unitario del computo metrico estimativo del progetto a base di gara, la seconda volta riportando la quantità ed il prezzo unitario netto del computo metrico estimativo di offerta.

Si precisa che tutta la documentazione a corredo dell'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere sottoscritta con firma digitale e volendo in forma olografa dagli stessi soggetti che procedono alla sottoscrizione dell'OE.

## 17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del Codice, l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Per la determinazione del punteggio finale da attribuire a ciascuna offerta si procederà ricorrendo al **metodo aggregativo compensatore** (sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio) tenuto conto che il punteggio massimo conseguibile, è pari a 100 punti distribuiti, in relazione agli elementi di valutazione per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, come già indicato alla tab. 0 del precedente paragrafo 12 e di seguito richiamato:

N°	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	MERITO TECNICO/QUALITATIVO	80
2	MERITO ECONOMICO/QUANTITATIVO	20
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

In particolare, a ciascun candidato il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$K(x) = \sum n [W_i * V(x)_i]$$

dove:

- $K(x)$  rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta  $x$ ;
- $n$  è il numero totale di elementi o requisiti rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
- $W_i$  è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione  $i$ -esimo;
- $V(x)_i$  è il coefficiente della prestazione dell'offerta ( $x$ ) e rispetto al requisito ( $i$ ), variabile tra 0 ed 1;
- $\sum n$  è la sommatoria totale dei punteggi attribuiti per ciascun fattore di ponderazione.

***L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio  $K(x)$ .***

Si sottolinea che a presidio della qualità della prestazione richiesta, preso atto di quanto consentito e previsto anche dalle Linee Guida ANAC n. 2 aggiornate ed approvate da ultimo con deliberazione n. 424 del 02/05/18 vengono stabilite le seguenti condizioni:

- inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico in 40 punti, da cui discende che i concorrenti che non supereranno detta soglia minima di punteggio per il merito tecnico verranno esclusi dalle successive fasi della gara e la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche;
- riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio o sub criterio degli OO.EE. che hanno superato la soglia di sbarramento.

Si precisa che per determinare i coefficienti  $V(x)_i$  occorre distinguere tra:

- 1) coefficienti  $V(x)_i$  di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai punti A, B, C, D);
- 2) coefficienti  $V(x)_i$  di natura quantitativa (offerta economica).

### **Valutazione dei coefficienti di natura qualitativa**

Per quanto riguarda i coefficienti  $V(x)_i$  di natura qualitativa [criterio A, B, C, D], la valutazione avverrà distintamente per ciascuno dei criteri o sub-criteri di valutazione (se non diversamente articolati) previsti dal presente disciplinare di gara, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta virtuale "Offerta Tecnica".

I suddetti coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun componente della commissione di gara. In

particolare a ciascun concorrente e per ogni elemento (criterio o sub/criterio) di valutazione, ciascun componente della commissione di gara attribuirà sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, un coefficiente variabile tra zero ed uno secondo la seguente griglia:

Valutazione	Coefficiente	Descrizione
Ottimo	da 0,81 a 1,00	La proposta è trattata in modo completamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde a quanto richiesto.
Buono	da 0,61 a 0,80	La proposta è trattata in misura pienamente più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.
Sufficiente	da 0,41 a 0,60	La proposta è trattata in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.
Mediocre	da 0,21 a 0,40	La proposta è trattata in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
Minimo	da 0,10 a 0,20	La proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.
Non valutabile	Inferiore a 0,10	Valutazione nulla

A tal proposito si precisa che:

- al fine di meglio graduare le offerte, i Commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi;
- qualora le offerte presentino elementi non direttamente aderenti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i Commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard;

Successivamente, per ciascun sub-criterio o criterio (se sprovvisto di suddivisione interna), una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei Commissari, si procederà:

- a calcolare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari;
- a trasformare tale media in coefficienti definitivi riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media medesima le medie provvisorie prima calcolate ossia riparametrando a tale valore tutte le altre medie dei coefficienti calcolate per gli altri concorrenti.

Pertanto, il punteggio assegnato dalla Commissione per ciascun sub-criterio o criterio (se sprovvisto di suddivisione interna) sarà determinato con la seguente formula:

$$P_i = MC_i \times P_{max}$$

dove:

- $P_i$  = punteggio assegnato a ciascun sub-criterio;
- $MC_i$  = media coefficienti definitivi determinati come al punto precedente;
- $P_{max}$  = punteggio massimo previsto dal bando di gara per il sub-criterio in esame;

Da cui discende l'attribuzione del punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio al concorrente con la media coefficienti alla quale è stato attribuito il valore 1,00.

### **Valutazione dei coefficienti di natura quantitativa**

Per quanto riguarda **gli elementi di natura quantitativa**, i coefficienti  $V_i(x)$  saranno determinati con il metodo bilineare secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere ad un ritmo molto limitato, considerando un valore di soglia, rappresentato dalla media aritmetica dei diversi ribassi offerti, a cui

verrà attribuito il coefficiente correttivo pari a 0,8/0,85/0,9 in proporzione al punteggio massimo pari ad 1 al fine di diminuire l'importanza dell'elemento prezzo<sup>15</sup>.

La formula per la determinazione dei coefficienti è la seguente:

$$V_i = X * R_i / R_{soglia} \quad \text{per } R_i \leq R_{soglia}$$

$$V_i = X + (1 - X) * (R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia}) \quad \text{per } R_i > R_{soglia}$$

dove:

- $R_i$ : = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- $R_{soglia}$ : = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi;
- $R_{max}$ : = maggior ribasso offerto;
- $V_i$  = valore attribuito alla singola offerta economica sul prezzo del concorrente i-esimo.

Si fissa quale valore del coefficiente di riduzione  $X = 0,85$

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo pari a **20**

I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora l'eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

## 18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE (qualora utilizzato), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta costituiti prima della presentazione della stessa. A tal proposito, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

In termini generali si precisa che ai fini del soccorso istruttorio si applicano i criteri interpretativi di cui alla determinazione ANAC n. 1 dell'08/01/2015 e dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- qualsiasi irregolarità afferente all'offerta economica non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE (qualora utilizzato) e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno

<sup>15</sup>Vedasi Determinazione ANAC n7 del 24/11/2011

a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle lavorazioni/categorie ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati anche in maniera ultronea.

Inoltre la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura (art. 85, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016).

## **19. COMMISSIONE DI GARA**

La commissione di gara sarà nominata dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti individuati secondo quanto indicato dai commi 2, 3 e 6 dell'art. 8 della L.R. 12/11 e ss.mm.ii. e con le procedure e tempistiche indicate all'art. 12 del D.P.R.S. 13/12 che dovranno rilasciare alla stazione appaltante una previa apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza delle cause ostative alla nomina o di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001 e dell'art. 42 del Codice.

## **20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

Le sedute si potranno svolgere presso la sede dell'Area V del Comune di Capaci sita in via Umberto I n. 16 – 90040 Capaci (Pa) ovvero a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La prima seduta avrà luogo in seduta pubblica dopo la costituzione ed insediamento della commissione aggiudicatrice nel giorno ed ora che verrà previamente comunicato dalla S.A. esclusivamente tramite la funzione “Comunicazioni con i fornitori” del MEPA ed i partecipanti vi potranno assistere tramite i legali rappresentanti/procuratori oppure persone munite di specifica delega nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante avviso di piattaforma telematica alla sezione “Comunicazioni ai fornitori” che avrà valore di notifica.

I partecipanti alla gara potranno assistere alle sedute anche da remoto secondo le modalità operative della piattaforma del Me.Pa. del sito [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it).

In particolare dopo la definitiva composizione del seggio di gara, la commissione procederà secondo le seguenti fasi.

### **Prima fase – Ammissione concorrenti alla gara**

a) Verificare la conformità, correttezza e completezza della documentazione contenuta nella “**Documentazione amministrativa**” secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara con

riferimento a quanto previsto ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016. A tal proposito, durante detta attività che potrà avvenire in una o più sedute di gara, la Commissione procederà, tra l'altro a:

- ✓ verificare per conto di quali consorziati, i consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice abbiano dichiarato di concorrere e che gli stessi consorziati non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
  - ✓ verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
  - ✓ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione presentata e dall'elenco dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, siano tra loro in situazioni di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- b) ammettere alla fase successiva di esame delle offerte degli operatori economici concorrenti per i quali la documentazione amministrativa sia risultata conforme;
- c) procedere all'esclusione ovvero, ove ammissibile, all'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e con le modalità previste dall'art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016 ed in tal caso procedere all'eventuale sospensione della seduta di gara, con relativa redazione di apposito verbale, per procedere all'invio delle comunicazioni di soccorso istruttorio e permettere ai concorrenti interessati di provvedere entro un termine congruo non superiore a 10 giorni dalla ricezione, all'inoltro delle necessarie integrazioni e/o regolarizzazioni documentali ed a comunicare con congruo anticipo attraverso comunicazione sulla piattaforma telematica alla sezione "Comunicazioni ai fornitori", la data della successiva seduta in cui accertare l'esito delle verifiche del soccorso istruttorio e l'eventuale esclusione dei concorrenti non regolarizzati;
- d) in successiva seduta verifica il riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio escludendo dalla gara chi non ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta ed esaminando e valutando la documentazione integrativa presentata nei termini prescritti nel soccorso istruttorio, ammettendo alla gara i concorrenti che hanno regolarizzato ed escludendo i concorrenti che non hanno idoneamente regolarizzato;
- e) in caso di **esclusione**, alla fine di ogni seduta, per il tramite della stessa piattaforma telematica e via pec, provvederà a comunicare al concorrente l'esclusione con la relativa motivazione;
- f) all'esito della verifica della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali ed ultimate tutte le operazioni sopra indicate, procederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte con l'elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi da trasmettere al RUP per l'espletamento degli adempimenti successivi di cui agli artt. 29 ed ai commi 2bis e 5 del Codice ss.mm.ii. con la relativa comunicazione agli OO.EE. concorrenti del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento mediante trasmissione sulla piattaforma telematica del Me.Pa. e qualora ritenuto opportuno o necessario, anche via pec in coerenza con quanto indicata dall'art. 76 comma 6 del Codice;

### **Seconda fase – Apertura offerte tecniche**

La Commissione aggiudicatrice in seduta pubblica con l'ausilio della piattaforma digitale:

- a) per i soli concorrenti ammessi, procederà **all'apertura delle "buste" digitali** contenenti l'**offerta tecnica** al fine di visualizzare e validare il contenuto;
- b) procede in una o più sedute non pubbliche, le cui relative attività saranno verbalizzate, **all'esame della documentazione digitale contenuta nelle offerte tecniche**;
- c) al termine dell'esame delle offerte tecniche, ad ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, **la commissione attribuirà i relativi punteggi** per ogni criterio di valutazione procedendo:
- ✓ ad individuare gli OO.EE. che non hanno superato la soglia di sbarramento al punteggio tecnico, dandone comunicazione al RUP affinché proceda ai sensi della lett.b) del comma 5 dell'art. 76 del Codice e per i quali, conseguentemente, la Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica;

- ✓ ad effettuare la successiva riparametrazione dei punteggi degli OO.EE. che hanno superato la soglia di sbarramento al punteggio tecnico;
- d) dare lettura e comunicazione sulla piattaforma, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel presente Bando di gara.

### **TERZA FASE – Apertura offerte economiche**

La Commissione aggiudicatrice in seduta pubblica, per il tramite della piattaforma digitale:

- a) procederà all'**apertura delle “buste” digitali** contenenti l'**offerta economica** riferita al prezzo al fine di visualizzare e validare il contenuto mediante la verifica della correttezza formale delle dichiarazioni d'offerta alle prescrizioni del presente disciplinare ed escludendo le offerte non conformi;
- b) darà lettura dei ribassi espressi in lettere delle offerte ammesse e successivamente calcolerà ed attribuirà il relativo punteggio all'elemento prezzo (ribasso);
- c) calcolerà il punteggio complessivo di ciascuna offerta data dalla somma dei punteggi come indicato ai paragrafi 12 ed 17 del presente disciplinare;
- d) **stilerà la graduatoria di merito** delle offerte economicamente più vantaggiose in ordine decrescente sulla base dei punteggi complessivi con la condizione che:
  - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
  - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- e) procederà all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice ovvero indicherà al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

### **QUARTA – Proposta di aggiudicazione**

All'esito delle risultanze del procedimento di verifica dell'anomalia, la Commissione gara, con l'ausilio della piattaforma, confermerà la graduatoria con l'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato e la cui offerta è risultata non anomala a seguito dell'eventuale verifica di anomalia, ovvero dichiarando le eventuali esclusioni delle offerte risultate inaffidabili, procederà alla rideterminazione della graduatoria, all'individuazione della migliore offerta non anomala, alla definizione e trasmissione al RUP di tutti gli atti e documenti della gara nonché della **proposta di aggiudicazione** alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti di approvazione dall'organo competente. A tal proposito si precisa che la proposta di aggiudicazione è senz'altro impegnativa per il concorrente risultato primo in graduatoria, mentre nei riguardi dell'Amministrazione, essa è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione che avrà, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che il predetto concorrente possa pretendere alcunché.

Si precisa che per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte si procederà, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/16, allorché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre verificando la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara tenendo conto del punteggio tecnico assegnato a ciascun concorrente prima della riparametrazione.

- **Caso A: Assenza di offerte anormalmente basse**

La Commissione procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta trasmettendola insieme alla documentazione di gara al RUP/Stazione Appaltante per l'approvazione. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi del citato art. 97 c.6 del predetto D.Lgs 50/2016.

- **Caso B: Presenza di offerte anormalmente basse**

La Stazione Appaltante, per il tramite del RUP con l'ausilio della Commissione, avvierà la procedura di verifica della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 c.3 del D.Lgs 50/2016 per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle suddette offerte.

La verifica delle predette giustificazioni avverrà secondo il procedimento stabilito dall'art. 97 cc. 5, 6 e 7 del D.Lgs 50/2016.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni anche con riferimento al comma 4 dell'art. 97 del Codice, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e ove fossero ritenute non sufficienti a giustificare sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti e quindi ad escludere l'anomalia, il RUP procederà all'esclusione.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e al termine del relativo procedimento procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 97 del Codice, la stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

## **21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE ESITI E STIPULA DEL CONTRATTO**

Entro 30 gg. dal ricevimento della proposta di aggiudicazione, trasmessa con tutta la documentazione di gara (verbali ecc..) allegata, la Stazione Appaltante, per il tramite dell'Ufficio competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto** fatte salve le necessarie verifiche tra cui:

- 1) verificare l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- 2) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 in relazione ai costi della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi alle tabelle richiamate all'art. 97, comma 5, lett. d);

Entro **cinque giorni** dal provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 32 comma 5, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 con le modalità ed i contenuti di cui al comma 6 del suddetto articolo.

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica dell'inesistenza, a carico dell'aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti e quindi all'accertamento da parte della stazione appaltante dell'assenza dei motivi di esclusione e dell'esistenza dei requisiti professionali e capacità tecniche economiche e finanziarie richiamati rispettivamente agli artt. 80 ed 83 del D.Lgs 50/16 e dichiarati dall'operatore economico in fase di partecipazione alla procedura di affidamento.

Entro **cinque giorni** dal provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 32 comma 5, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 con le modalità ed i contenuti di cui al comma 6 del suddetto articolo.

***La stazione Appaltante garantirà l'applicazione del differimento del diritto di accesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 commi 2 e 5 del Codice.***

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la **verifica** dei requisiti di carattere generale nonché di idoneità professionale, di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, esclusivamente

sull'aggiudicatario ai sensi del comma 6 ter dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

In particolare il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e richiamati nei vari allegati, sarà verificato, prioritariamente, acquisendo la documentazione necessaria attraverso il sistema AVCPASS; tuttavia, preso atto di quanto indicato agli art. 85 comma 5 del Codice, e qualora ritenuto necessario, la verifica potrà essere condotta richiedendo direttamente agli operatori economici interessati ovvero d'ufficio ad altre pubbliche amministrazioni certificanti in possesso delle informazioni, la documentazione necessaria per le verifiche da condurre, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) DURC
- 2) certificati del Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia;
- 3) certificati delle sezioni/cancellerie dei Tribunali di competenza;
- 4) verifiche antimafia;
- 5) casellario informatico ANAC;
- 6) certificati di regolarità fiscale;
- 7) certificato di iscrizione alla CCIAA
- 8) attestazione SOA
- 9) certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000)
- 10) certificati di regolare esecuzione di lavori;
- 11) documentazione per la dimostrazione del numero di personale alle dipendenze dell'O.E.
- 12) verifica assoggettabilità art. 17 della Legge 68/99;
- 13) documentazione per la dimostrazione delle attrezzature tecniche di maggior rilievo di proprietà dell'O.E.
- 14) copia delle Dichiarazione IVA, dei modelli Unico e/o dei Bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione offerte corredati della nota integrativa, e qualora dovuti, con relativa attestazione di avvenuta deposito/presentazione telematica dei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio.

Ai sensi dell'art. 83 comma 7 e dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Qualora a seguito delle verifiche d'ufficio risultasse che i requisiti di ordine generale e/o particolare/speciale dichiarati con autocertificazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario non fossero confermati, ovvero in caso di presentazione di qualsiasi altra dichiarazione mendace, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza (Procura della Repubblica ed ANAC) ai sensi del comma 12 dell'art.80 del D.Lgs 50/16, all'esclusione dalla gara con l'incameramento della garanzia provvisoria, ed all'eventuale nuova aggiudicazione al secondo migliore offerente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini e modalità sopra indicate. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Nel caso la Commissione di gara abbia accettato di esitare la gara anche con unico concorrente e questi non compri il possesso dei requisiti entro i termini e con le modalità prescritte, la Stazione Appaltante provvederà ad annullare la procedura di gara fatta salva l'applicazione della procedura di segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza (Procura della Repubblica ed ANAC) e di escussione della garanzia provvisoria sopra richiamata.

E' fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà, altresì, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'art. 93 comma 9 del Codice.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, entro **trenta giorni dall'aggiudicazione**, pubblicherà l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'elenco dei soggetti invitati/partecipanti ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della Legge 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021 in deroga a quanto previsto dal comma 2 lett. c-bis) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/16.

La **stipula** del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. A tal proposito essendo l'importo dei lavori oggetto dell'appalto complessivamente superiore ad €. 150.000,00 ma inferiore ad €. 5.225.000,00, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire, preventivamente alla stipulazione dell'appalto, le **comunicazioni antimafia** di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario.

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della consultazione della BDNA senza che sia pervenuto esito delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011; in tale caso, il contratto sarà sottoscritto sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà alla revoca e/o recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si precisa che, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, la revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.

Per quanto non in contrasto troverà applicazione anche quanto previsto dall'art. 3 della Legge 120/2020 come modificata ed integrata dalla L. 108/2021.

Il contratto è comunque sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltante ai sensi del comma 12 dell'art. 32 del Codice.

**La stipula** avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale.

Ai sensi del comma 9) dell'art.32 del D.Lgs 50/16, il contratto comunque non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) (**c.d. stand still period**) fatti salve le previsioni di cui al comma 10 dell'art. 32 del Codice.

Trova applicazione la previsione **dell'effetto sospensivo della stipula** del contratto di cui al comma 11 dell'art. 32 del Codice in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

*Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice ovvero nel caso in cui per un qualunque motivo non si proceda alla stipula del contratto con l'originario aggiudicatario la stazione appaltante interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori:* In tal caso l'affidamento ai soggetti interpellati, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del Codice, avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il contratto sarà stipulato con una delle **forme** previste dall'art. 32, comma 14 del Codice e sarà soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

ed alla registrazione ai fini fiscali.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata, automaticamente, ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del Codice.

Inoltre, sempre al momento di stipula del contratto l'aggiudicatario, come richiamato al paragrafo 6 del presente disciplinare, dovrà produrre altresì la **polizza** di cui al comma 7 dell'art. 103 del Codice:

- ✓ per i danni di esecuzione di importo pari all'importo del contratto;
- ✓ per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di importo pari ad € 2.500.000,00

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà **depositare**, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Tutte le **spese contrattuali** o comunque relative alla stipulazione del contratto, quali oneri fiscali, imposte, bolli e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, entro **trenta giorni dalla conclusione del contratto**, pubblicherà l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'elenco dei soggetti invitati/partecipanti ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 50/16 ed ss.mm.ii.

Le eventuali **spese relative alla pubblicazione** obbligatoria sulla GURS e sui quotidiani del bando, dell'avviso e dell'esito sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice ed ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2/12/16, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Si precisa che rimane facoltà della Stazione Appaltante di iniziare immediatamente l'esecuzione dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021.

## **22. REVOCA, RECESSO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Premesso che, con la semplice partecipazione alla procedura di affidamento il concorrente dichiara di prendere atto ed accettare che qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore (nello specifico Assessorato Reg.le dell'Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti), il Comune di Capaci si riserva la facoltà, per impossibilità sopravvenuta, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico concorrente e/o aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come anche richiamato nel capitolato speciale di appalto con l'ulteriore condizione che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettata e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento, si precisa che trova applicazione comunque quanto previsto in materia di revoca da parte della Stazione Appaltante dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs 159/11 ed ss.mm.ii.

Nel caso in cui l'Amministrazione provveda, di sua iniziativa e senza giusta causa, alla **revoca** dell'incarico, all'affidatario dovranno essere corrisposti i rimborsi spese per le attività svolte sino alla data della comunicazione di revoca (che dovrà avvenire tramite raccomandata A/R o PEC).

Fermo restando quanto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D.Lgs 159/11 ed ss.mm.ii.,

l'A.C. si riserva l'insindacabile facoltà di **recedere** dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. A tal proposito si applicherà quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16.

Inoltre si precisa che:

- ✓ a seguito del recesso l'A.C. avrà l'insindacabile ed incontestabile facoltà di utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, le prestazioni ed opere effettivamente svolte dall'O.E. fino al momento del recesso;
- ✓ il recesso da parte dell'Operatore Economico comporta la perdita da parte dello stesso del diritto a qualsiasi pagamento e/o rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/16, è fatto divieto all'O.E. appaltatore di **cedere il contratto**, a pena di nullità della stessa cessione ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'operatore economico può **cedere i crediti** derivanti dal contratto con le modalità e le condizioni prescritte dall'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.C.. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Si specifica che non sarà ammissibile ed accettabile la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo alla presente procedura di affidamento, al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'O.E. appaltatore medesimo, riportando il CIG.

Per il caso di **sospensione** del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/16 ed in particolare se la sospensione o le sospensioni, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superano sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità e secondo le previsioni di cui al comma 2 del suddetto articolo. Trova applicazione quanto specificatamente richiamato dalla Legge 120/2020

Per quanto riguarda la **risoluzione** del contratto si rimanda alle prescrizioni dell'art. 108 del D.Lgs. 50/16 ed a quanto previsto in materia dal codice civile per quanto applicabile.

Per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di **risolvere** il contratto in ogni momento mediante idoneo provvedimento e previa diffida, **per decadenza dei requisiti morali e particolari** dell'affidatario del comma 2 dell'art. 108 del D.lgs. 50/16 o **per inadempimento** ai sensi dell'art. 1453 del c.c se l'operatore economico incaricato contravviene alle condizioni contrattuali oppure a norme di legge o aventi forza di legge o in ogni caso di grave ed ingiustificato inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'operatore economico nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate e regolarmente eseguite al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali, la decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto<sup>16</sup> e l'escussione della cauzione definitiva rimanendo impregiudicato il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali

---

<sup>16</sup> Valutato secondo quanto indicato al comma 8 dell'art. 108 del Codice

ulteriori danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione comunale in conseguenza dell'inadempimento

Per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto potrà essere **risolto** di diritto per inadempimento, qualora durante lo svolgimento siano state applicate penali il cui importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale. In tale ipotesi la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'A.C. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'O.E. appaltatore e restando salvo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto può altresì essere **risolto in danno** all'operatore economico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ad esso addebitabili;
- b) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- c) cessione del contratto;
- d) accertamento della violazione della disciplina della cessione dei crediti;
- e) per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell'esecuzione dell'appalto;
- f) per violazione a quanto disposto, in merito alla tracciabilità delle operazioni finanziarie, dall'art. 3 della L. 136/10;
- g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.;
- h) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- i) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs 59/2011 ed smi;
- j) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- k) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 42 del Codice.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene che l'A.C., senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

La risoluzione in ogni caso avverrà anche senza previa diffida ma solo semplice comunicazione via PEC all'O.E. riportante la motivazione purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

In caso di risoluzione del contratto l'O.E. appaltatore si impegnerà a fornire all'A.C. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso e ad avviare le attività di ripiegamento di cui al comma 9 dell'art. 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice degli Appalti, l'A.C. interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. L'A.C. procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Si precisa che con riferimento alla **revoca, al recesso, alla cessione del contratto e dei crediti, alla sospensione ed alla risoluzione del contratto trova comunque applicazione quanto espressamente previsto e richiamato nel D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e nel Capitolato Speciale di Appalto**

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici si procederà, qualora ammissibile, al ricorso all'accordo bonario o ad atto transattivo nel rispetto del codice civile di cui agli artt. 205 e 208 del Codice.

Comunque tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 ed ss.mm.ii., sono devolute al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Palermo essendo esclusa la competenza arbitrale.

## **24. PROCEDURE DI RICORSO**

Sono esperibili i seguenti ricorsi:

- 1) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sicilia, SEZIONE di Palermo, da notificare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- 2) ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Le informazioni sulla presentazione del ricorso sono conseguibili presso il medesimo T.A.R. della Sicilia sopra indicato.

## **25. TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali che si dovessero rendere necessari fornire, saranno trattati mediante strumenti informatici, telematici e manuali, esclusivamente per le finalità del presente avviso, per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR).

I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell'Ente, relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e in ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza.

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere utilizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese, per consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n°241/90 e ss. mm. e ii..

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

## **26. ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi dell'art. 53, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- ✓ in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- ✓ in relazione alle ammissioni ed esclusioni, fino al provvedimento relativo pubblicato sul profilo di committenza del comune di Atena Lucana, sezione "Amministrazione Trasparente";
- ✓ in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
- ✓ in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, c.5, del D.Lgs. 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che il concorrente deve dichiarare in sede di offerta quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta tecnica presentata, costituiscono segreti tecnici e commerciali, coperte pertanto da riservatezza. In proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto concorrente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta tecnica, coperte da riservatezza deve, pertanto, essere accompagnata, da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretate; fornisca un "principio di prova" atto a

dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, il concorrente consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

## **27. ULTERIORI DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI**

- 1) Ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice, sono considerate irregolari le offerte:
  - a) che non rispettano quanto prescritto nei documenti di gara;
  - b) che sono pervenute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
  - c) che la commissione aggiudicatrice giudichi anormalmente basse.
- 2) Ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice, sono inammissibili le offerte:
  - a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
  - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
  - c) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
- 3) Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità ovvero errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, la Stazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la lettera di invito, il disciplinare e altri elaborati e documenti. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti attraverso la piattaforma telematica.
- 4) Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta; i costi sostenuti dai partecipanti alla procedura di gara relativamente alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.
- 5) Tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate esclusivamente mediante la piattaforma telematica; qualora necessiti, in relazione a temporanea indisponibilità della piattaforma, si procederà a mezzo posta elettronica certificata (pec); pertanto il concorrente è tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica pec alla quale le comunicazioni saranno eventualmente inviate.
- 6) L'offerta presentata dal fornitore ed accettata dall'Amministrazione dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo come chiarito dall'Agenzia delle Entrate anche con risoluzione 96/E/2013.
- 7) Nel rispetto dell'art. 34 e dell'art. 71 del "Codice", la documentazione progettuale è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017).
- 8) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
  - ✓ di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta valida e congrua e idonea o congrua o vantaggiosa in relazione all'oggetto del contratto ai sensi del comma 12 dell'art. 95 del Codice;
  - ✓ di sospendere, annullare e/o revocare, anche in autotutela, in qualsiasi momento, la presente procedura di affidamento, ovvero di modificare o rinviare i termini o di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto qualora sussistano o intervengano anche gravi motivi di interesse pubblico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.
  - ✓ qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, di non procedere, per impossibilità sopravvenuta, all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico concorrente e/o aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato dal capitolato speciale di appalto

con l'ulteriore condizione che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccepita e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.

- 9) La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerrà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori come anche richiamato all'art. 110 del Codice.
- 10) In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati secondo il seguente ordine prioritario: Invito - Disciplinare – Modelli.
- 11) Avverso il verbale di gara con la proposta di aggiudicazione è proponibile reclamo o contestazione al RUP entro 7 (sette) giorni dal compimento delle operazioni di gara; avverso il provvedimento di aggiudicazione è proponibile ricorso in sede giurisdizionale, entro il termine di 30 (trenta) giorni, al TAR Sicilia - Sede di Palermo ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/10 (Codice del Processo Amministrativo).
- 12) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti di cui D.Lgs. n.50/16 ss.mm.ii e nel Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/10, nella parte ancora vigente, nelle Linee Guida ANAC e, più in generale, alla vigente normativa in materia di appalti pubblici comunque correlata.
- 13) Si raccomanda a tutti gli operatori economici partecipanti e/o concorrenti di visitare frequentemente la piattaforma telematica Me.Pa. relativamente alla specifica RdO alla sezione "Comunicazioni con i fornitori" per verificare la presenza di eventuali chiarimenti o comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi avranno valore di notifica ai sensi di legge.

***Il Responsabile Unico del Procedimento***  
*Ing. Giuseppe Lo Iacono*



**Per presa visione ed accettazione  
L'OPERATORE ECONOMICO  
Il legale rappresentante:  
(Firma per esteso)**

---